

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
I Comunicazioni		
Commissione		
95/C 144/01	ECU.....	1
95/C 144/02	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (cereali)	2
95/C 144/03	Comunicazione relativa alla raccomandazione della Commissione del 12 maggio 1995 riguardante i termini di pagamento nelle transazioni commerciali ⁽¹⁾	3
95/C 144/04	Aiuti di Stato — C 1/95 (NN 144/94) — Spagna ⁽¹⁾	13
95/C 144/05	Informazioni tariffarie vincolanti	20
95/C 144/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. IV/M.566 — CLT/Disney/SuperRTL) ⁽¹⁾	23
<hr/>		
II Atti preparatori		
.....		
<hr/>		
III Informazioni		
Commissione		
95/C 144/07	Programma Tacis sulla sicurezza nucleare — Bando di gara lanciato dalla Commissione delle Comunità europee finanziato nell'ambito del programma Tacis.....	24

IT

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
95/C 144/08	Seminari di formazione in micro e macro economia — Richiesta di manifestazioni d'interesse	25
95/C 144/09	Programma DSIS e SERT — Programma DSIS (Servizi decentralizzati di informazione statistica) — Programma SERT (Statistiche d'impresa e reti telematiche) — Realizzati nell'ambito del programma IDA (Interscambio di dati tra amministrazioni)	26
95/C 144/10	Programma di ricerca sul carbone — Invito a presentare proposte di progetto per il programma CECA di ricerca tecnica sul carbone nei campi dell'ingegneria mineraria e dell'utilizzazione del carbone (ai sensi dell'articolo 55 del trattato CECA)	29
95/C 144/11	Buste — Procedura aperta	32
95/C 144/12	Mobili per angolo salotto e per ricevimenti — Avviso di aggiudicazione di contratto	33
	Corte di giustizia	
95/C 144/13	Annuncio di concorsi generali	34

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

9 giugno 1995

(95/C 144/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	38,3181	Marco finlandese	5,72294
Corona danese	7,27842	Corona svedese	9,58835
Marco tedesco	1,86484	Sterlina inglese	0,833713
Dracma greca	300,983	Dollaro USA	1,33061
Peseta spagnola	161,562	Dollaro canadese	1,82892
Franco francese	6,55723	Yen giapponese	112,596
Sterlina irlandese	0,817627	Franco svizzero	1,53685
Lira italiana	2175,70	Corona norvegese	8,29567
Fiorino olandese	2,08626	Corona islandese	84,4536
Scellino austriaco	13,1131	Dollaro australiano	1,84678
Scudo portoghese	195,879	Dollaro neozelandese	1,98984
		Rand sudafricano	4,88965

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo
(cereali)**

(95/C 144/02)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

Gara permanente	Gara settimanale	
	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CE) n. 1166/94 della Commissione, del 24 maggio 1994, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 130 del 25. 5. 1994, pag. 15)	—	Gara sospesa
Regolamento (CE) n. 1081/94 della Commissione, del 10 maggio 1994, che indice una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 21)	—	Gara sospesa
Regolamento (CE) n. 2305/94 della Commissione, del 26 settembre 1994, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 251 del 27. 9. 1994, pag. 7)	8. 6. 1995	370,00 ECU/t
Regolamento (CE) n. 2306/94 della Commissione, del 26 settembre 1994, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 251 del 27. 9. 1994, pag. 9)	8. 6. 1995	388,00 ECU/t
Regolamento (CE) n. 2307/94 della Commissione, del 26 settembre 1994, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 251 del 27. 9. 1994, pag. 11)	8. 6. 1995	Offerte rifiutate
Regolamento (CE) n. 408/95 della Commissione, del 27 febbraio 1995, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 44 del 28. 2. 1995, pag. 19)	8. 6. 1995	Offerte rifiutate
Regolamento (CE) n. 544/95 della Commissione, del 10 marzo 1995, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 55 dell'11. 3. 1995, pag. 24)	—	Gara sospesa
Regolamento (CE) n. 1088/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 13)	8. 6. 1995	Offerte rifiutate
Regolamento (CE) n. 1089/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che indice una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 16)	8. 6. 1995	Offerte rifiutate
Regolamento (CE) n. 1090/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 19)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CE) n. 1091/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 22)	—	Nessuna offerta

Comunicazione relativa alla raccomandazione della Commissione del 12 maggio 1995 riguardante i termini di pagamento nelle transazioni commerciali (*)

(95/C 144/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

I. INTRODUZIONE

Le piccole e medie imprese (PMI) svolgono attualmente un ruolo centrale sia per la crescita che per l'occupazione nell'Unione europea. Tale ruolo è ormai riconosciuto dall'insieme delle autorità governative e dai partner economici e sociali, sia a livello degli Stati membri che su scala europea.

Il Libro bianco della Commissione sulla crescita, la competitività e l'occupazione sottolinea la responsabilità degli Stati membri della Comunità nell'attuazione di un ambiente favorevole alla creazione e allo sviluppo delle PMI. Si tratta in particolare di identificare e di ridurre i vincoli di origine legale, amministrativa, fiscale, finanziaria o di altro tipo che frappongono ostacoli a tale ambiente. Uno dei settori prioritari per il quale il Libro bianco raccomanda l'adozione di provvedimenti migliorativi riguarda i termini di pagamento.

Il problema dei termini di pagamento osservati nelle transazioni commerciali non è una novità per gli ambienti imprenditoriali (1). Tuttavia, l'attuale tendenza alla moltiplicazione e all'aggravarsi dei ritardi suscita serie preoccupazioni in numerosi Stati membri dell'Unione europea.

La seconda relazione dell'osservatorio europeo della PMI conferma il degrado del sistema di pagamento in vari Stati membri (2). I termini di pagamento — definiti come l'intervallo di tempo constatato tra la consegna di un bene o l'esecuzione di un servizio e il pagamento di tale prestazione — sono aumentati nel 1993 fino a 66 giorni in media per le imprese dell'Unione europea. Oltre un quarto delle imprese deve aspettare più di 90 giorni per essere pagato e l'8 % più di 120 giorni.

Per ciò che riguarda gli Stati membri il termine medio più elevato si registra in Italia (90 giorni), mentre in altri sei Stati membri la situazione è peggiorata, particolarmente in Germania (da 34 a 43 giorni), in Belgio (da 45 a 57 giorni) e in Francia (da 57 a 70 giorni).

L'allungarsi dei termini di pagamento si spiega non solo con una modifica dei «termini contrattuali» (termine entro cui il pagamento è dovuto in base al contratto), ma anche con l'aggravarsi dei «ritardi di pagamento» (superamento del termine legalmente applicabile). Secondo un recente studio (3) i ritardi di pagamento registrati nel Regno Unito ammontano a 23 giorni, ossia a circa il doppio della media europea che è di 13 giorni. In Italia e in Francia i ritardi medi sono rispettivamente di 20 e di 19 giorni.

È vero che i ritardi di pagamento sono sempre esistiti, in particolare a causa di controversie sull'esecuzione del contratto da parte del venditore, e che le recessioni economiche hanno avuto un effetto negativo sui termini di pagamento. Il problema dei termini e dei ritardi di pagamento non può tuttavia essere ridotto ad un fenomeno meramente congiunturale. In effetti, il suo carattere strutturale deriva segnatamente da una sistematica utilizzazione dei ritardi di pagamento da parte di alcune imprese che fanno normalmente ricorso a questa prassi per la gestione della tesoreria. Lo studio citato indica che a livello europeo oltre un terzo (36,3 %) dei ritardi di pagamento interni sono di natura intenzionale, mentre nel Regno Unito questa cifra arriva addirittura al 53,5 % dei casi. Per ciò che riguarda i pagamenti transfrontalieri queste cifre passano rispettivamente al 43 % a livello europeo e al 60,7 % a livello del Regno Unito. Si tratta di un degrado della «morale» delle imprese, che comporta rischi per lo sviluppo delle PMI e per il buon funzionamento del mercato interno (vedi sezione III qui di seguito).

Il principale obiettivo della presente raccomandazione è duplice:

- anzitutto, combattere i ritardi di pagamento prevedendo un quadro giuridico sufficientemente dissuasivo per i cattivi pagatori, che permetta così di far rispettare i termini di pagamento contrattuali;
- in secondo luogo, assicurare il mantenimento di termini ragionevoli di pagamento nelle transazioni in cui le relazioni contrattuali tra partner siano squilibrate (in particolare, gli appalti pubblici).

(*) GU n. L 127 del 10. 6. 1995.

(1) La presente raccomandazione riguarda gli acquisti effettuati dalle imprese o dagli enti pubblici, ma non quelli effettuati dai privati.

(2) Le conclusioni di questa relazione in materia di termini di pagamento si basano su uno studio della Grant Thornton International (1994).

The European Observatory for SMEs, second annual report 1994, European Network for SME Research.

(3) European Late Payment Survey (1994), d'Intrum Justitia.

II. CRONISTORIA

Negli anni scorsi i servizi della Commissione hanno effettuato un'approfondita consultazione di tutti gli ambienti interessati sulla situazione nei vari Stati membri in materia di termini di pagamento e sulle misure che sarebbe stato eventualmente auspicabile adottare a livello comunitario. La consultazione si è basata in particolare su un documento di lavoro che offriva un'analisi economica dell'impatto dei termini di pagamento, illustrava il quadro giuridico in vigore negli Stati membri, ed esaminava varie opzioni possibili per iniziative a livello comunitario (*).

Sono state così raccolte oltre 130 prese di posizione scritte, provenienti da organizzazioni professionali nazionali od europee, nonché da alcuni Stati membri. La Commissione ha inoltre organizzato una pubblica audizione sul tema dei termini di pagamento il 7 e 8 luglio 1993 a Bruxelles. In tale occasione una trentina di organizzazioni hanno illustrato le rispettive posizioni.

Il Parlamento europeo ha formulato alcune osservazioni sul documento di lavoro nel quadro della sua risoluzione del 21 aprile 1993 sul subappalto e sugli appalti pubblici (*). Il Comitato economico e sociale ha espresso un parere sul documento in data 30 giugno 1993 (*).

È stata annunciata un'iniziativa della Commissione nel Libro bianco su crescita, competitività e occupazione (7) e nel Programma strategico sul mercato interno (8).

Il Programma integrato a favore delle PMI (9), adottato dalla Commissione il 25 maggio 1994, accorda un posto importante ai contributi della Comunità per il miglioramento dell'ambiente giuridico delle imprese. In tale contesto è stata annunciata una raccomandazione sui termini di pagamento. Il Parlamento europeo ha insistito, nella sua risoluzione sul Programma integrato, che la Commissione presenti delle proposte per risolvere il problema dei ritardi di pagamento (10).

Nella sua comunicazione sulla relazione finale della Tavola rotonda delle alte personalità del settore bancario, adottata il 28 ottobre 1994, la Commissione ha

confermato il suo impegno di rivolgere una raccomandazione agli Stati membri sulla materia (11).

III. GIUSTIFICAZIONE DELL'AZIONE COMUNITARIA

Le consultazioni effettuate dalla Commissione nel 1993 hanno confermato che i termini di pagamento costituiscono un elemento importante del contesto giuridico e finanziario delle PMI. Un allungamento dei termini rischia in particolare di aumentare le esigenze di tesoreria delle imprese, di renderne fragile l'equilibrio finanziario e di comportare costi amministrativi elevati per le stesse. Inoltre i termini di pagamento rivestono una indubbia importanza per il buon funzionamento del mercato interno, in particolare nella misura in cui le differenze tra Stati membri, in materia di termini di pagamento, sono percepite dalle imprese come un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno e all'intensificazione degli scambi intracomunitari e in particolare alla partecipazione delle PMI a tali scambi. È così che il mantenimento di ragionevoli termini di pagamento nell'ambito dell'Unione europea è una condizione essenziale, sia per la competitività delle imprese, che per il successo del mercato interno.

Le PMI esitano ad impegnarsi nel commercio transazionale sapendo che dovranno far fronte a termini di pagamento più lunghi, poiché è molto più difficile recuperare un debito all'estero che nel proprio paese. Un recente studio (12) dimostra in effetti che i termini e i ritardi di pagamento sono spesso più elevati per le esportazioni che per le transazioni interne.

Per ciò che riguarda gli appalti pubblici, un'apertura effettiva e una maggiore partecipazione delle PMI incontrano l'ostacolo di termini di pagamento particolarmente lunghi caratterizzanti alcune amministrazioni od organismi pubblici. Le organizzazioni di imprese ritengono inoltre che l'aumento della concorrenza nella Comunità potrebbe portare ad un continuo innalzamento dei termini di pagamento, con conseguente ulteriore degrado e messa in pericolo della situazione finanziaria delle imprese.

È pur vero che le cause dei ritardi dei pagamenti sono molteplici. È difficile evitare alcuni ostacoli come le difficoltà finanziarie del debitore o le controversie riguardanti la qualità o la quantità del prodotto o del servizio fornito. È invece possibile adottare provvedimenti contro i ritardi di pagamento provocati dalla cattiva volontà del

(*) SEC(92) 2214 def. del 28. 11. 1992.

(2) Risoluzione A3-0123/93, PV 07 II, 21. 4. 1993.

(3) GU n. C 249 del 13. 9. 1993.

(7) Libro bianco su crescita, competitività e occupazione, pag. 14.

(8) COM(93) 256 def. del 22. 12. 1993.

(9) COM(94) 207 def. del 3. 6. 1994.

(10) Risoluzione A4-0022/94, PV 28 II, 24. 10. 1994.

(11) COM(94) 435 def. del 28. 10. 1994.

(12) European Late Payment Survey (1994), d'Intrum Justitia.

debitore o dalla cattiva gestione del credito. A livello europeo la gestione inefficace e i ritardi intenzionali spiegano oltre il 56 % dei ritardi di pagamento per le transazioni interne e il 64 % dei ritardi di pagamento relativi alle esportazioni ⁽¹³⁾.

Numerosi provvedimenti che possono essere adottati nei confronti dei ritardi sono di natura pratica. È così che possono essere avviate azioni di formazione e di informazione al fine di migliorare la gestione del credito nelle PMI. Tuttavia tali misure pratiche non sono di per se stesse sufficienti a combattere i ritardi intenzionali. Questi ultimi derivano dal fatto che il credito tra imprese è più vantaggioso per il debitore rispetto ad un prestito bancario. Sono indispensabili misure giuridiche per sanare tale situazione e fare rispettare i termini contrattuali.

L'argomento secondo il quale l'esperienza maturata in alcuni Stati membri dimostrerebbe che misure giuridiche non possono aiutare a riequilibrare il rapporto di forze tra le parti in causa non può essere accettato. In effetti, il problema fondamentale è quello di sapere se l'insieme di queste misure è stato sufficientemente dissuasivo per i cattivi pagatori. Nei paesi scandinavi, che hanno adottato un insieme coerente di tali misure, il rispetto dei termini contrattuali è assicurato nel modo migliore. L'esperienza acquisita in questi paesi mostra peraltro che l'introduzione di tali provvedimenti non ha comportato termini contrattuali più lunghi, né ostacoli allo sviluppo del commercio.

Come dimostrato dalle consultazioni effettuate dalla Commissione, l'inazione di alcuni Stati membri di fronte ai cattivi pagatori è di natura tale da ostacolare il buon funzionamento del mercato interno (penalizzando in particolare imprese di altri Stati membri); divergenze importanti tra le misure nazionali hanno lo stesso effetto. È così che la mancanza di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di termini di pagamento costituisce un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno. È quindi necessario adottare provvedimenti per facilitare gli scambi transfrontalieri, elaborando garanzie minime comuni per tutti gli operatori della Comunità, e per contribuire a sfruttare al massimo i potenziali benefici del mercato interno.

IV. COMMENTO DEGLI ARTICOLI

Articolo 1 — Obiettivi

La Commissione propone l'adozione di una raccomandazione, che è la forma giuridica meno vincolante possibile per raggiungere l'obiettivo ricercato. La raccomandazione annuncia principi e metodi per migliorare i termini

di pagamento, invitando gli Stati membri ad adottare i provvedimenti più adatti al loro proprio quadro giuridico.

Fin dall'inizio la Commissione ha esaminato non solo le misure di tipo legislativo, ma anche quelle pratiche. Essa è arrivata alla conclusione che solamente un «pacchetto» di misure di queste due categorie potrebbe contribuire a migliorare la situazione in materia di pagamenti nella Comunità.

Sul piano pratico le consultazioni hanno confermato l'importanza che deve essere accordata ad azioni di formazione e di informazione delle imprese, in particolare nel campo giuridico e in quello delle tecniche di gestione finanziaria nelle PMI.

Il quadro giuridico dei termini di pagamento potrebbe essere migliorato in tre modi:

— Rafforzando la trasparenza delle relazioni contrattuali

Assicurare una trasparenza delle condizioni di pagamento nei documenti commerciali — che permetta ad ogni partner di sapere precisamente quando il pagamento è dovuto e quali sarebbero le conseguenze di un'eventuale ritardo — contribuisce alla prevenzione dei ritardi di pagamento. Ciò è tanto più necessario nel contesto degli scambi transnazionali, ove esistono poche «prassi» alle quali far riferimento.

— Rafforzando l'equilibrio delle relazioni contrattuali

Pur essendo molto attaccate al mantenimento della libertà contrattuale in materia di fissazione dei termini di pagamento, molte organizzazioni consultate hanno sottolineato che questa libertà resta teorica in mancanza di meccanismi in grado di compensare lo squilibrio dei partner. Tali squilibri sussistono segnatamente nelle relazioni tra grandi e piccole imprese, tra committente e subappaltatori, tra poteri pubblici e imprese private.

— Rafforzando la dissuasione per i cattivi pagatori

Le consultazioni mettono in evidenza il fatto che gli ambienti imprenditoriali attribuiscono una grande importanza a che venga assicurato il rispetto dei contratti e stimano che il quadro giuridico esistente non sia sufficientemente dissuasivo per i cattivi pagatori e che addirittura possa giovare finanziariamente a questi ultimi, nella maggior parte degli Stati membri.

⁽¹³⁾ European Late Payment Survey (1994) d'Intrum Justitia.

Articolo 2 — Trasparenza, informazione e formazione, IVA

Paragrafo 1 — Trasparenza

a) Numerosi problemi di pagamento sono dovuti ad una cattiva definizione, al momento della negoziazione del contratto tra partner commerciali, dei termini applicabili. Numerose transazioni avvengono senza contratto scritto (il 35 %, secondo l'indagine del CBI del 1990). Ciò vale in particolare per le PMI, che nella grande maggioranza dei casi, non s'impegnano per iscritto. Il altri casi i termini sono indicati in modo troppo vago (ad esempio: «pagamento entro 30 giorni»). Non viene precisato quando deve cominciare il conteggio (dalla data della consegna, dalla data della fattura o da un'altra data), né il momento a partire dal quale si considera che il pagamento sia stato effettuato (spedizione o ricezione di un assegno, addebito dal conto del debitore o accredito su quello del creditore). Si pone anche, a volte, il problema di indicazioni contenute nelle condizioni generali di vendita del venditore, che sono in contraddizione con quelle contenute nelle condizioni generali di acquisto dell'acquirente. Per assicurare una minima ed indispensabile trasparenza è opportuno incoraggiare la chiara indicazione in ogni contratto, non solo del termine applicabile, ma anche della data precisa in cui deve essere effettuato il pagamento. Sarà così possibile evitare contestazioni o conflitti di interpretazione che ritardano inutilmente i pagamenti. La Francia ha peraltro resa obbligatoria, con legge del 31 dicembre 1992, questa indicazione sulla fattura (l'omissione è soggetta ad un'ammenda di 100 000 FF).

Poiché numerose transazioni avvengono senza contratto scritto, è necessario prevedere nella legislazione, a titolo sussidiario, un termine legalmente applicabile in caso di mancanza di contratto scritto. In Danimarca, in Norvegia e in Svezia, paesi in cui la legislazione prevede tale regola⁽¹⁴⁾, si è riscontrato che esiste una migliore disciplina per ciò che riguarda i pagamenti.

- b) È anche importante intendersi chiaramente fin dall'inizio sulle conseguenze finanziarie dei ritardi di pagamento. Vaghe menzioni di interessi di mora nelle condizioni generali di vendita non sempre sono sufficientemente dissuasive per il debitore.
- c) Per evitare negligenze nelle procedure di verifica delle merci o dei servizi, oppure contestazioni in cattiva fede, destinate a ritardare un pagamento, è utile prevedere, come già esiste in alcuni Stati membri, un termine massimo a partire dalla data della consegna, dopo il quale viene considerata implicita l'accettazione da parte del destinatario. Tali contestazioni

⁽¹⁴⁾ In mancanza di indicazione nel contratto della scadenza di pagamento, quest'ultima è fissata a 30 giorni a partire dalla data della fatturazione e, in assenza di fattura, a 30 giorni dalla domanda di pagamento effettuata dal creditore.

sono frequenti per ritardare l'ottenimento di un titolo esecutivo, in particolare nel quadro delle procedure di ingiunzione di pagamento.

- d) Un'indagine effettuata nel 1992 dalla Commissione sui termini di pagamento applicabili nel quadro degli appalti pubblici ha messo in evidenza che i termini differiscono in funzione del tipo di appalto (forniture, servizi, lavori), del livello amministrativo (Stato, collettività locale, ente pubblico, ecc.) e del tipo di pagamento (anticipo, acconto, saldo). Sono spesso imprecise le date di decorrenza e di scadenza dei termini.

Le direttive comunitarie in materia di appalti pubblici⁽¹⁵⁾ prevedono in generale che siano indicate «le modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o i riferimenti ai testi che le regolamentano». È importante che quest'obbligo di trasparenza sia pienamente rispettato. Tuttavia, gli Stati membri interpretano tale disposizione in modo diverso; è frequente che i termini di pagamento non figurino nei bandi di gara e che possono quindi essere calcolati solamente partendo dai riferimenti ai testi che li regolano. Questa situazione comporta una mancanza di trasparenza che rende difficile alle imprese, in particolare a quelle degli altri Stati membri, determinare un prezzo d'offerta. Numerosissimi pagamenti vengono inoltre effettuati per importi alle soglie previste nelle direttive comunitarie.

Per rinforzare la trasparenza nelle relazioni contrattuali è opportuno prevedere che, per gli appalti pubblici⁽¹⁶⁾, i bandi di gara o i capitolati d'onere contengano indicazioni precise sui termini e sulle scadenze di pagamento praticati dagli enti appaltanti. L'obbligo di trasparenza si applicherà così senza discriminazioni agli operatori privati e a quelli pubblici.

Paragrafo 2 — Informazione e formazione in materia di gestione

L'introduzione e la formazione delle imprese possono svolgere un ruolo importante per migliorare le pratiche di pagamento. Tutti gli operatori interessati allo sviluppo delle imprese possono fornire il loro contributo al riguardo, in particolare le federazioni professionali e gli organismi commerciali. Nel suo parere del 30 giugno 1993 il Comitato economico e sociale ha ritenuto prioritarie le azioni di informazione e di formazione.

⁽¹⁵⁾ Direttive 93/36/CEE, 93/37/CEE, 93/38/CEE del Consiglio (GU n. L 199 del 9. 8. 1993).

⁽¹⁶⁾ In questo contesto, gli appalti pubblici sono definiti in senso lato (vedi le osservazioni riguardanti l'articolo 4).

Paragrafo 3 — Imposta sul valore aggiunto

I termini di pagamento hanno un effetto negativo sulla tesoreria delle imprese. Questi problemi possono essere aggravati, in particolare per ciò che riguarda le PMI, dal prefinanziamento dell'IVA sulle transazioni per le quali esse non sono ancora state pagate. In effetti, attualmente l'IVA è molto spesso riscossa prima che l'impresa venditrice sia stata pagata dal proprio cliente.

La sesta direttiva del Consiglio in materia di IVA⁽¹⁷⁾ prevede due tipi di misure che permettono di alleggerire, almeno per le piccole imprese, questo problema di prefinanziamento dell'IVA da parte delle imprese.

- a) L'articolo 10, paragrafo 2, della sesta direttiva sull'IVA prevede la possibilità per gli Stati membri di rendere esigibile l'imposta solamente al momento dell'incasso del prezzo.

Alcuni Stati membri applicano tale disposizione per ridurre le esigenze contabili che gravano sulle PMI e, al tempo stesso, riescono ad evitare loro il prefinanziamento dell'IVA. È così che il Regno Unito ha introdotto nel 1987 un «Cash Accounting Scheme» la cui soglia di applicazione è stata recentemente rialzata ad una cifra d'affari di 350 000 UKL (445 000 ECU), mentre in Germania una misura analoga è stata adottata per le piccole imprese con una cifra d'affari inferiore a 250 000 DM (130 000 ECU), ed è attualmente in corso di discussione l'innalzamento di tale soglia. Da parte sua la Francia applica la «Regola d'incasso» al settore dei servizi, indipendentemente dalla dimensione delle imprese. Gli altri Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a prendere in considerazione l'introduzione di un tale sistema, almeno per le piccole imprese.

- b) Un modo complementare per attenuare gli effetti negativi sulla tesoreria delle imprese che subiscono lunghi termini di pagamento sarebbe quello di permettere, almeno alle piccole imprese, di presentare le dichiarazioni IVA su base annua. Gli Stati membri, che ancora non hanno introdotto tale regola, dovrebbero essere incitati a prevedere una tale disposizione, peraltro permessa dall'articolo 22, paragrafo 4, della sesta direttiva del Consiglio in materia di IVA.

Articolo 3 — Risarcimento in caso di ritardi di pagamento

Il mancato rispetto dei termini stabiliti deriva spesso da uno squilibrio nelle relazioni tra le parti contraenti. Il diritto può aiutare a riequilibrare la situazione,

rafforzando i mezzi di dissuasione per i cattivi pagatori. La maggior parte delle imprese ritiene che il quadro giuridico esistente non sia sufficientemente dissuasivo per i cattivi pagatori. Al contrario, questi ultimi godono, nella maggior parte degli Stati membri, di reali vantaggi finanziari rispetto ai buoni pagatori (tassi d'interesse molto bassi per i pagamenti ritardati, lentezza delle procedure giudiziarie, ecc.).

Per contribuire a risolvere questo problema è opportuno adottare adeguati provvedimenti nei seguenti settori:

- a) le modalità per riscuotere gli interessi di mora divergono notevolmente tra i vari Stati membri, con conseguenze sul loro carattere più o meno dissuasivo. Per le imprese della Comunità sarebbe auspicabile arrivare alla generalizzazione del diritto automatico agli interessi di mora, senza dover adempiere a particolari formalità.

In alcuni Stati membri questo diritto, se non è stato previsto in modo esplicito nel contratto, deve essere riconosciuto dai tribunali caso per caso. In altri casi tale diritto è sottoposto all'invio di una costituzione in mora. La definizione del momento d'inizio per il calcolo degli interessi segue regole diverse a seconda degli Stati membri⁽¹⁸⁾ con la conseguenza che non sempre il risarcimento è adeguato in caso di ritardi nei pagamenti.

È importante poter reclamare gli interessi automaticamente e indipendentemente dal capitale. In effetti, in caso contrario, basterebbe per il debitore pagare appena prima della sentenza per far perdere al creditore qualsiasi diritto agli interessi. In tal modo un'impresa che dovesse sistematicamente pagare in ritardo i propri debiti verrebbe sottoposta alla minaccia di un'azione da parte dei propri creditori per l'insieme degli interessi dovuti (in funzione dei termini di prescrizione dei crediti). Alcune organizzazioni hanno inoltre proposto che i debiti delle imprese sotto forma di interessi di mora figurino obbligatoriamente nel loro bilancio;

- b) il livello del tasso d'interesse di mora — applicabile generalmente in mancanza di definizione esplicita nel contratto — è, in numerosi Stati membri, senza relazione alcuna con i tassi reali del mercato. Sarebbe opportuno prevedere che questo tasso d'interesse venisse fissato in tutti gli Stati membri ad un livello

⁽¹⁷⁾ Direttiva 77/388/CEE del Consiglio (GU n. L 145 del 13. 7. 1977).

⁽¹⁸⁾ SEC(92) 2214 def., III.1.

sufficientemente dissuasivo per i cattivi pagatori. Esso dovrebbe situarsi almeno a livello dei tassi commerciali per i crediti allo scoperto. In alternativa potrebbe essere fissato a livello del tasso di sconto, aumentato di una certa percentuale, al fine di riflettere i tassi commerciali, così come avviene in Danimarca e in Svezia. In Danimarca il tasso legale è pari al tasso di sconto aumentato del 5 %, mentre in Svezia è uguale al tasso di sconto maggiorato dell'8 %. È così che non è più vantaggioso finanziariamente chiedere un prestito ai propri fornitori piuttosto che alla propria banca nei paesi in cui i termini contrattuali sono rispettati nel modo migliore;

- c) oltre agli interessi, il ritardo di un credito comporta spese considerevoli di recupero, tenuto conto del personale aziendale coinvolto, delle formalità da adempiere, delle spese legate ad un eventuale ricorso ad agenzie di recupero crediti, degli onorari degli avvocati e delle spese legali.

Il rimborso di queste varie spese avviene in modo molto diverso a seconda degli Stati membri.

Alcuni Stati membri non permettono che al pagamento degli interessi si aggiunga quello dei danni; le spese legali (compresi gli onorari degli avvocati) non sempre sono rimborsate (oppure lo sono in modo insufficiente) a chi ha vinto la causa; in non tutti gli Stati membri i tribunali concedono dei rimborsi per le spese amministrative di recupero crediti.

In Svezia, in Danimarca e in Norvegia sono previsti importi fissi per coprire i costi sostenuti dal creditore a causa dei ritardi di pagamento. In Norvegia e in Danimarca gli importi variano a seconda del valore del debito. In Svezia sono previsti importi specifici in ogni fase della procedura per il recupero dei crediti. Le agenzie specializzate chiedono in generale tra il 5 % e l'8 % del valore della fattura per i loro servizi di recupero effettuati a monte delle procedure giudiziarie ⁽¹⁹⁾.

Il rimborso delle spese amministrative si è rivelato efficace in Germania, in Danimarca, in Svezia e in Norvegia, paesi in cui le prassi seguite per i pagamenti sono tra le migliori. Alcuni studi hanno mostrato il legame tra la brevità dei termini di pagamento in alcuni Stati membri e l'efficacia del loro sistema giudiziario.

Articolo 4 — Procedura di ricorso

Le sanzioni per i ritardi nei pagamenti sono dissuasive solamente se sono accompagnate da procedure di ricorso semplici, rapide e poco onerose per risolvere le controversie ed assicurare al creditore un equo risarcimento.

⁽¹⁹⁾ Le procedure giudiziarie provocheranno costi supplementari al creditore. Per rimborsare al creditore le spese legali e quelle per gli onorari degli avvocati, un numero molto limitato di paesi prevede il pagamento di tali spese da parte di chi abbia perso il processo.

Oltre alle procedure extragiurisdizionali, le principali procedure attualmente disponibili negli Stati membri per ottenere rapidamente una decisione giudiziaria sono le procedure semplificate per «piccole» controversie e le procedure di ingiunzione di pagamento.

- a) Anche se il loro funzionamento è migliorato, le procedure giurisdizionali restano necessariamente piuttosto formali e l'intasamento dei tribunali è tale che i tempi per la risoluzione delle controversie sono lunghi. Spesso le imprese preferiscono rinunciare al recupero di un credito piuttosto che investire tempo e denaro in una causa.

È per questo motivo che le procedure «extragiurisdizionali», in particolare quelle di conciliazione, di mediazione e di arbitrato, meritano di essere incoraggiate.

- b) Le procedure semplificate generalmente si espletano presso tribunali locali (county court, Amtsgericht), non richiedono la presenza di un ufficiale giudiziario o di un avvocato — con conseguente riduzione dei costi — e sono poco formali. Spesso il giudice cerca di arrivare ad una conciliazione prima di passare ad una procedura giudiziaria.

Il principale limite per ciò che riguarda le controversie tra imprese è costituito dal massimale applicabile al valore della controversia. I massimali variano tra 227 ECU (in Grecia) e 5 121 ECU (in Germania), mentre in un caso isolato la soglia è fissata a 66 836 ECU (in Danimarca, in cui la disciplina di pagamento è ben rispettata) ⁽²⁰⁾.

Di conseguenza, queste procedure sono spesso poco utilizzabili per le controversie tra imprese.

D'altro canto queste procedure restano troppo «formali» in alcuni Stati membri, in particolare quando è necessario l'intervento di un avvocato.

Alcuni Stati membri hanno infine segnalato alcune debolezze nella fase di esecuzione delle sentenze.

- c) Le procedure di ingiunzione di pagamento, che esistono in alcuni Stati membri, si basano su una richiesta del creditore presso un tribunale; il tribunale comunica la richiesta al debitore, che ha diritto di fare

⁽²⁰⁾ La conversione in ecu è stata effettuata sulla base del tasso convenzionale applicato dalla Commissione nel giugno 1993.

opposizione entro un certo termine. In mancanza di opposizione, viene emessa una sentenza per il mancato adempimento e il creditore ottiene un titolo esecutivo.

In Germania, il «Mahnverfahren» è utilizzabile per qualsiasi controversia riguardante il pagamento di una somma di denaro, indipendentemente dall'importo. Per la procedura si può far ricorso alla trasmissione elettronica dei dati. In tal modo i tribunali possono emettere titoli esecutivi senza l'intervento di un giudice ed entro termini estremamente brevi. In caso di opposizione, viene seguita la procedura normale di fronte a un giudice, ma il debitore deve allora sostenere tutte le spese giudiziarie e pagare gli avvocati del creditore qualora la sua opposizione venga dichiarata senza fondamento.

La procedura francese di ingiunzione di pagamento appare più formale della precedente, benché i suoi termini siano comparabili (circa 3 mesi). Essa funziona relativamente bene per le controversie di importo limitato, ma non per quelle più importanti, per le quali c'è sistematicamente il ricorso in appello, poiché il debitore non è obbligato a sostenere le spese derivanti dal protrarsi della procedura [vedi articolo 3, lettera c)].

La procedura sommaria d'ingiunzione che esiste in Belgio è di portata limitata, poiché non è possibile espletarla di fronte al giudice conciliatore (controverse per un importo inferiore a 75 000 FB).

La sola condizione è l'esistenza di una prova scritta del contratto. Non c'è bisogno di ufficiale giudiziario. La procedura è avviata unilateralmente dal creditore presso il giudice e può portare ad una sentenza di mancato adempimento. Questa procedura è poco utilizzata, in particolare poiché c'è l'obbligo di rivolgersi ad un avvocato.

In Italia, la procedura di ingiunzione di pagamento permette, in mancanza di opposizione del debitore, di ottenere un titolo esecutivo entro 60 giorni. I limiti di questa procedura sono costituiti dalla tassa dissuasiva del 3 % pagabile dal creditore per ottenere l'ordinanza e dalla necessità di far ricorso ad un avvocato. L'ingiunzione inoltre non può essere notificata all'estero, il che ne esclude l'utilizzazione per i contratti internazionali.

La Commissione ritiene che le procedure semplificate e quelle di ingiunzione meriterebbero di essere rese più facilmente utilizzabili e di essere introdotte negli Stati membri in cui non esistono.

Articolo 5 — Scambi transfrontalieri

Spesso al problema dei termini di pagamento si aggiungono ulteriori difficoltà in caso di transazioni tra parti di Stati membri diversi. Per evitare che queste difficoltà nuocciano all'intensificazione degli scambi intracomunitari e in particolare alla partecipazione delle PMI a tali scambi, è opportuno adottare i necessari provvedimenti per eliminare gli ostacoli che si frappongono al successo pieno del mercato interno.

- a) Una parte di questi ostacoli è legata alla mancanza di informazione e di formazione delle imprese su legislazione, procedure e prassi degli altri Stati membri nel campo dei termini e dei ritardi di pagamento. Meritano di essere sviluppate azioni volte ad assicurare una migliore gestione dei termini di pagamento nelle transazioni transfrontaliere.

Una parte delle difficoltà specifiche agli scambi transnazionali deriva dai ritardi incontrati nei trasferimenti di pagamento da parte delle banche, che vengono ad aggiungersi ai ritardi provenienti dai clienti. La Commissione ha recentemente adottato una proposta di direttiva riguardante i bonifici transfrontalieri⁽²¹⁾ che dovrebbe risolvere i principali problemi del settore. Se la problematica dei termini bancari è diversa da quella dei termini tra imprese, il trattamento di queste due questioni deve tuttavia essere complementare, se si vogliono assicurare condizioni di pagamento rapide, efficaci e poco onerose nelle transazioni commerciali intracomunitarie. Da parte delle imprese una migliore gestione dei loro conti in valuta e una migliore redazione delle fatture possono, ad esempio, completare i provvedimenti volti a facilitare e ad accelerare i pagamenti transfrontalieri. In particolare, così come suggerito in occasione della consultazione, le imprese hanno interesse ad esaminare se esprimendo le loro fatture in ecu e gestendo un conto in ecu, al posto di conti multi-valute, riescono a semplificare e rendere meno oneroso l'incasso dei loro crediti transfrontalieri.

- b) Per ciò che riguarda le procedure di recupero, in alcuni Stati membri sussistono alcuni problemi specifici per ciò che riguarda l'ottenimento di un titolo esecutivo per i crediti transfrontalieri non contestati. In tal campo un modo di agire efficace è quello del sistema tedesco del «Mahnverfahren», che può essere utilizzato nei confronti di un debitore straniero (convenzione dell'Aia sulla notificazione dei documenti). Peraltro uno straniero può utilizzarlo nei riguardi di un debitore tedesco: a tal fine esiste a Berlino un tribunale specializzato.

⁽²¹⁾ COM(94) 436 def.

- c) Ci sono anche difficoltà tecniche relativamente al ricorso in giudizio quando una controversia oppone parti di Stati membri diversi. Le difficoltà nascono in particolare nella fase esecutiva delle sentenze emesse in un altro Stato membro.

Per ciò che riguarda i consumatori, la Commissione ha adottato un Libro verde sull'accesso dei consumatori alla giustizia e sulla risoluzione delle controversie in materia di consumo nell'ambito del mercato unico⁽²²⁾. Alcuni difetti strutturali delle procedure giudiziarie hanno esattamente le stesse conseguenze per i consumatori e per le imprese. Nel quadro della verifica del Libro verde la Commissione rivolgerà una particolare attenzione a questo aspetto.

Articolo 6 — Appalti pubblici

Vari fattori militano a favore di soluzioni complementari per gli appalti pubblici. In effetti le soluzioni generali (vedi articoli da 1 a 5) si ispirano ampiamente al principio della libertà contrattuale delle parti. Questo principio non è però direttamente applicabile nel quadro degli appalti pubblici, a causa dello squilibrio economico tra le parti, dell'impossibilità di un negoziato reale con l'amministrazione e della natura pubblica di una delle parti in causa. In questo contesto è opportuno definire gli appalti pubblici in senso lato, ossia i contratti stipulati dagli enti appaltanti (compresi gli enti regionali e locali, le collettività territoriali, gli organismi di diritto pubblico) e delle imprese pubbliche, così come definite nella direttiva 93/38/CEE⁽²³⁾.

- a) È importante sensibilizzare i funzionari o gli altri agenti delle amministrazioni sull'importanza, per l'insieme dell'economia, delle prassi da loro seguite in materia di pagamenti. Sforzi di formazione, segnatamente sotto forma di seminari o di circolari, possono servire come supporto a tali azioni.

La rapidità delle procedure di accettazione e di pagamento deve essere messa in valore come indice di una buona gestione amministrativa. Le «migliori prassi» possono essere divulgate e possono servire per migliorare l'immagine pubblica di alcune amministrazioni (per attirare le imprese, alcune città francesi hanno svolto azioni di pubbliche relazioni imperniate sui loro termini di pagamento ridotti).

⁽²²⁾ COM(93) 576 def. del 17. 11. 1993.

⁽²³⁾ Direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU n. L 199 del 9. 8. 1993, pag. 84).

- b) Tenuto conto della diversità delle situazioni esistenti negli Stati membri riguardo i provvedimenti che fissano i termini applicabili ai pagamenti che devono essere effettuati dai poteri pubblici, la loro natura giuridica, i termini stessi e la maniera in cui sono rispettati, la Commissione preferisce rivolgere agli Stati membri una raccomandazione generale volta a migliorare le prassi seguite in materia di pagamenti, piuttosto che impartire disposizioni dettagliate sulle modalità da rispettare.

Essa invita così gli Stati membri ad esaminare i termini adottati dagli enti pubblici nei confronti delle imprese, ad esempio per ciò che riguarda i debiti fiscali (rimborsi) o il pagamento degli appalti pubblici.

Tuttavia, per ciò che riguarda i termini stessi, la Commissione ritiene necessario, nel contesto della politica europea di apertura degli appalti pubblici, che sia rispettato un termine massimo per tutto il territorio dell'Unione, proponendo al riguardo 60 giorni. Ciò non recherà naturalmente pregiudizio a quegli Stati membri che già adottano termini di pagamento più brevi.

È importante che gli Stati membri chiariscano — nei testi legislativi o negli altri documenti di riferimento per le amministrazioni — il momento d'inizio e di scadenza dei termini [vedi successiva lettera c)].

- c) Molti ritengono che una delle principali fonti di ritardo nei pagamenti da parte dei poteri pubblici sia costituita da una gestione inefficiente. Le formalità sono pesanti e complesse, le tecniche di gestione di bilancio da parte delle amministrazioni non sempre favoriscono la rapidità dei pagamenti, segnatamente in mancanza di stimoli finanziari diretti a promuovere il rispetto dei termini; le condizioni di accettazione e di pagamento non sempre sono chiaramente definite; le procedure che precedono la fase di pagamento non sono sufficientemente precise per ciò che riguarda i termini. Nella costruzione, in particolare, le procedure di accettazione costituiscono oggetto di numerose critiche.

I principi contenuti nel «Prompt Payment Act» degli Stati Uniti delineano una possibile impostazione. Questa legge stabilisce in effetti: un termine (7 giorni) per il riconoscimento dell'accettazione dei beni o servizi; le condizioni in cui si considera che una fattura è stata ricevuta dall'amministrazione; un termine di 7 giorni dalla ricezione della fattura per l'esame di questa e per la notifica al fornitore di eventuali difetti di fatturazione; un termine di 30 giorni per il pagamento a decorrere dalla ricezione della fattura.

- d) È importante che il rispetto dei termini di pagamento da parte delle autorità pubbliche costituisca oggetto di controlli e che vengano resi noti i risultati ottenuti

RACCOMANDAZIONE RIGUARDANTE I TERMINI DI PAGAMENTO

1. OBIETTIVI

2. TRASPARENZA, INFORMAZIONE E FORMAZIONE, IVA**Trasparenza**

- a) termini di pagamento nei contratti commerciali
- b) conseguenze di un ritardo di pagamento
- c) termine di comunicazione delle eventuali obiezioni
- d) termini di pagamento negli appalti pubblici

Informazione e formazione in materia di gestione

- a) redazione dei documenti commerciali e dei contratti
- b) prassi seguite per i pagamenti e le procedure di recupero crediti
- c) strumenti di gestione + EDI
- d) tecniche di mobilitazione dei crediti

Attenuare gli effetti fiscali dei ritardi per le piccole imprese

- a) pagamento dell'IVA differito fino al momento dell'incasso del prezzo
 - b) presentazione differita delle dichiarazioni IVA periodiche
-

3. RISARCIMENTO IN CASO DI RITARDI NEI PAGAMENTI

- a) diritto agli interessi di mora
 - b) livello del tasso d'interesse applicabile in mancanza di tasso contrattuale
 - c) altri risarcimenti
-

4. PROCEDURE DI RICORSO

- a) procedure extragiurisdizionali
 - b) procedure semplificate per importi limitati
 - c) procedure di recupero accelerate
-

5. SCAMBI TRANSFRONTALIERI

- a) informazione e formazione
 - b) crediti non contestati
 - c) ricorso in giudizio
-

6. APPALTI PUBBLICI

- a) misure di sensibilizzazione
 - b) termine massimo
 - c) procedure amministrative
 - d) misure di controllo
 - e) diritto agli interessi di mora
 - f) procedure a favore dei subappaltatori
-

RACCOMANDAZIONE RIGUARDANTE I TERMINI DI PAGAMENTO

1. OBIETTIVI

2. TRASPARENZA, INFORMAZIONE E FORMAZIONE, IVA**Trasparenza**

- a) termini di pagamento nei contratti commerciali
- b) conseguenze di un ritardo di pagamento
- c) termine di comunicazione delle eventuali obiezioni
- d) termini di pagamento negli appalti pubblici

Informazione e formazione in materia di gestione

- a) redazione dei documenti commerciali e dei contratti
- b) prassi seguite per i pagamenti e le procedure di recupero crediti
- c) strumenti di gestione + EDI
- d) tecniche di mobilitazione dei crediti

Attenuare gli effetti fiscali dei ritardi per le piccole imprese

- a) pagamento dell'IVA differito fino al momento dell'incasso del prezzo
 - b) presentazione differita delle dichiarazioni IVA periodiche
-

3. RISARCIMENTO IN CASO DI RITARDI NEI PAGAMENTI

- a) diritto agli interessi di mora
 - b) livello del tasso d'interesse applicabile in mancanza di tasso contrattuale
 - c) altri risarcimenti
-

4. PROCEDURE DI RICORSO

- a) procedure extragiurisdizionali
 - b) procedure semplificate per importi limitati
 - c) procedure di recupero accelerate
-

5. SCAMBI TRANSFRONTALIERI

- a) informazione e formazione
 - b) crediti non contestati
 - c) ricorso in giudizio
-

6. APPALTI PUBBLICI

- a) misure di sensibilizzazione
 - b) termine massimo
 - c) procedure amministrative
 - d) misure di controllo
 - e) diritto agli interessi di mora
 - f) procedure a favore dei subappaltatori
-

AIUTI DI STATO

C 1/95 (NN 144/94)

Spagna

(95/C 144/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articoli 92, 93 e 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)***Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati in merito ad un aiuto che la Spagna intende concedere al produttore di auto Suzuki-Santana Motor SA**

Con la lettera riprodotta qui di seguito, la Commissione ha informato il governo spagnolo della sua decisione di avviare la procedura ex articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE.

«Con lettera del 24 marzo 1993 la Commissione, basandosi su informazioni ricevute dall'esterno, ha chiesto al governo spagnolo informazioni in merito ad una proposta fatta dal governo regionale dell'Andalusia (Junta de Andalucía) a Suzuki Motor Corporation Ltd (Suzuki) di concedere un aiuto pubblico a favore degli investimenti da realizzare per la ristrutturazione dello stabilimento di Linares (Andalusia) della sua affiliata Santana Motor, SA (Santana).

Il governo spagnolo ha risposto il 20 aprile 1993 dichiarando che per il momento nessuna autorità nazionale o regionale, aveva accordato aiuti di qualunque tipo alla società in questione e che qualora dovessero essere concessi il governo spagnolo li notificherebbe alla Commissione nelle dovute forme.

In seguito ad altre informazioni esterne la Commissione, con lettera del 7 marzo 1994, ha chiesto al governo spagnolo informazioni in merito all'accordo raggiunto nel 1993 tra Suzuki e la Junta de Andalucía in virtù del quale Santana avrebbe ricevuto un aiuto di Stato per il suo stabilimento di Linares nella forma di un prestito senza interessi di 2 Mrd di PTA e di sovvenzioni per coprire il regime di pensionamento anticipato per i lavoratori (aiuto di Stato NN 32/94).

Il 10 marzo 1994 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione ⁽¹⁾ sulla "ventilata chiusura dello stabilimento di Linares (Spagna) della società giapponese Santana Motor (Suzuki)" in cui chiede alla Commissione di collaborare con l'amministrazione spagnola, con l'azienda e con i lavoratori alla definizione di un piano operativo compatibile con l'assegnazione di sovvenzioni pubbliche.

Con lettera del 29 aprile 1994 il governo spagnolo ha risposto alla lettera della Commissione del 7 marzo dichiarando che le autorità nazionali non avrebbero con-

cesso aiuti a Santana fino alla conclusione definitiva del procedimento fallimentare e del licenziamento di 1 614 lavoratori, avviati dall'azienda, ed ha espresso la volontà di collaborare con la Commissione conformemente alla risoluzione del Parlamento europeo.

Con lettera del 5 maggio 1994 il governo spagnolo ha ancora presentato altre informazioni sul lodo arbitrale del marzo 1993 tra Suzuki e la Junta de Andalucía concernente lo stabilimento di Santana presso Linares, dalle quali risulta che il lodo coprirebbe il periodo 1993-1997 vincolando le parti come segue:

- Suzuki apporterebbe a Santana 8 Mrd di PTA mediante aumento di capitale assicurandosi una partecipazione del 90 % nella sua affiliata. Santana realizzerrebbe investimenti per un massimo di 18,172 Mrd di PTA mantenendo nello stabilimento una manodopera di 2 400 lavoratori. Il piano d'investimento prevedeva l'ammodernamento degli impianti e l'innovazione dei processi produttivi dello stabilimento di Linares;
- l'amministrazione spagnola (autorità nazionali e regionali) accorderebbe un aiuto di Stato nel quadro della "Ley Española de Incentivos Regionales" (aiuto regionale) a sostegno del piano d'investimento di Santana. La Junta de Andalucía accorderebbe alla società un prestito senza interessi di 2 Mrd di PTA e finanzierebbe un regime di pensionamento anticipato fino ad un massimo di 997,6 Mio di PTA.

Con lettera del 5 maggio 1994 il governo spagnolo ha ancora comunicato che all'inizio del 1994, non avendo Suzuki soddisfatto l'impegno di mantenere nello stabilimento Linares, il pattuito numero di posti di lavoro, la Junta de Andalucía ha sospeso la concessione dell'aiuto e che quindi Suzuki-Santana non ha ancora ricevuto nessun aiuto di Stato.

La Commissione ha inoltre ricevuto assicurazioni che le sarebbe stato debitamente notificato ogni aiuto di Stato risultante dal nuovo accordo che la Junta de Andalucía stava negoziando con Suzuki.

⁽¹⁾ GU n. C 91 del 28. 3. 1994, pag. 215.

In seguito ad altre informazioni esterne, la Commissione, con lettera del 14 giugno 1994, ha chiesto al governo spagnolo informazioni sull'accordo concluso nel mese di maggio 1994 dalle autorità nazionali e dalla Junta de Andalucía di concedere a Santana due prestiti senza interessi, ciascuno di 6,8 Mrd di PTA, per assicurarne la sopravvivenza.

Con lettera del 28 luglio 1994 il governo spagnolo ha notificato alla Commissione che sia l'amministrazione nazionale che la Junta de Andalucía avevano accordato a Santana i prestiti suddetti, ciascuno di 6,8 Mrd di PTA, per complessivi 13,6 Mrd di PTA (aiuto di Stato N 459/94).

Il governo spagnolo ha dichiarato che quelle misure non potevano falsare la concorrenza nel mercato europeo né incidere sugli scambi tra Stati membri perché nessun'altra impresa sul mercato dell'Unione europea produce veicoli del tipo particolare che Santana fabbrica a Linares. Ha fatto quindi rilevare alla Commissione che l'aiuto di Stato approvato a favore di Santana non costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE.

Ha inoltre sostenuto che tale aiuto di Stato, qualora fosse considerato un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE, sarebbe compatibile con il mercato comune in virtù dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) e con i criteri di valutazione degli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione previsti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato a favore dell'industria automobilistica.

Ha ancora ricordato alla Commissione che, conformemente ai criteri indicati dall'avvocato generale Jacobs (*) nella causa C-278/92 (Hytasa), gli aiuti alla ristrutturazione a favore di Santana potevano beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE.

Con lettera del 10 agosto 1994 la Commissione ha chiesto al governo spagnolo di fornire ulteriori informazioni sul piano di ristrutturazione di Santana, in particolare sugli investimenti necessari per assicurare l'efficienza economica della società a lungo termine, la chiusura irreversibile degli impianti prevista dalla ristrutturazione e il livello delle capacità produttive e i posti di lavoro da mantenere. La Commissione ha chiesto inoltre di precisare il pacchetto di interventi pubblici approvato a favore di Santana, distinguendo le misure approvate nel 1993 (aiuto di Stato NN 32/94) da quelle approvate nel 1994 (aiuto di Stato 459/94). La Commissione ha chiesto anche di fornire copia della documentazione di tutti gli in-

terventi precisando i diritti e gli obblighi delle autorità nazionali e della Junta de Andalucía riguardo all'aiuto di Stato da erogare a Suzuki e Santana. La Commissione ha comunicato al governo spagnolo che, come previsto dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE, non si doveva dare esecuzione alle misure progettate prima che la Commissione avesse raggiunto una decisione finale.

In seguito a due successive richieste di proroga dei termini per rispondere alla lettera, il governo spagnolo, con lettera del 7 novembre 1994, ha comunicato alla Commissione quanto segue:

- a) Il prestito senza interessi di 2 Mrd di PTA che era stato inizialmente pianificato nel 1993 dalla Junta de Andalucía a favore di Santana non deve essere concesso.
- b) Le sovvenzioni a copertura dei regimi di pensionamento anticipato non costituiscono aiuti di Stato perché sono direttamente versate ai lavoratori e non alla società. Il governo spagnolo ha brevemente commentato dichiarando soltanto che quelle sovvenzioni non sostituiscono neppure gli obblighi di legge a carico della società.
- c) L'aiuto finanziario approvato a favore di Santana consiste:
 - in un prestito senza interessi dell'Istituto di Credito Ufficiale spagnolo (I.C.O.) dell'importo di 6,8 Mrd di PTA;
 - in un prestito di partecipazione (che comprende la partecipazione al capitale della società) di un istituto di credito pubblico (I.F.A.) che dipende dalla Junta de Andalucía, dell'importo di 6,8 Mrd di PTA.

Questi due prestiti senza interessi per complessivi 13,6 Mrd di PTA non costituiscono un aiuto di Stato in quanto la società è l'unico fabbricante sul mercato europeo di veicoli del tipo prodotto da Suzuki-Santana a Linares (piccole utilitarie 4 x 4 sport).

- d) L'obiettivo dell'aiuto era la ristrutturazione della società. Santana nel 1994 era entrata in fallimento. Nell'ipotesi di un futuro accordo con i creditori che annulli i debiti per un importo corrispondente, i nuovi prestiti che sono subordinati alla conclusione di tale accordo consentirebbero a Suzuki-Santana di continuare le attività a Linares.
- e) La società aveva già ricevuto un anticipo di 10,116 Mrd di PTA.

(*) Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs presentate il 23 marzo 1994, causa C-278/92 (Hytasa), paragrafi 47 e 54, Spagna contro Commissione.

Il governo spagnolo ha trasmesso inoltre alla Commissione con lettera del novembre 1994, copia del piano di ristrutturazione approvato nell'aprile 1994 e copia del progetto d'accordo con i creditori in esito al procedimento legale di sospensione dei pagamenti di cui Santana era oggetto. Esso ha inoltre comunicato che il piano di ristrutturazione — che fissava le future capacità produttive e la situazione del personale — verrebbe modificato dalla conclusione del procedimento legale e per effetto dei prestiti della pubblica amministrazione.

Dopo aver ricevuto dal governo spagnolo conferma che l'aiuto destinato a Santana era stato in parte già versato alla società, la Commissione ha riclassificato l'aiuto di Stato notificato (N 459/94) come aiuto di Stato non notificato (NN 144/94).

Il 19 dicembre 1994 ha avuto luogo l'incontro con le autorità spagnole le quali hanno comunicato che:

- il procedimento fallimentare si era concluso con un accordo favorevole con i creditori approvato dall'autorità giurisdizionale competente il 14 dicembre 1994;
- Suzuki aveva deciso di cedere la propria partecipazione in Santana. Il 29 dicembre 1994 si sarebbero svolte le ultime trattative tra le pubbliche autorità e un gruppo di investitori privati, candidato acquirente della partecipazione di Suzuki in Santana.

Con lettera del 21 dicembre 1994 la Commissione ha comunicato al governo spagnolo le sue conclusioni dell'incontro bilaterale del 19 dicembre 1994.

In seguito ad ulteriori informazioni esterne, la Commissione, con lettera del 22 dicembre 1994, ha chiesto al governo spagnolo informazioni su un probabile intervento pubblico del governo regionale dell'Andalusia e dell'amministrazione nazionale spagnola a favore di imprese fornitrici di Santana.

Il 5 gennaio 1995 la Commissione ha nuovamente incontrato le autorità spagnole che le hanno comunicato che:

- il 29 dicembre 1994 Suzuki aveva firmato con un gruppo di investitori privati una lettera d'intenti per la vendita della sua partecipazione del 73,9 % in Santana;
- era stato concluso con Suzuki un accordo tecnico di cinque anni in virtù del quale Santana continuerà a produrre e commercializzare modelli Suzuki nel mercato dell'Unione europea.

Le autorità spagnole hanno fornito altre informazioni complementari sui finanziamenti accordati a favore del regime di pensionamento anticipato dei lavoratori di

Santana e sull'aiuto dato alle imprese che lavorano per Santana in Andalusia.

Le autorità spagnole hanno confermato di aver accordato alle condizioni di mercato prestiti ponte ai fornitori di Santana per le somme non pagate e ciò per consentire loro di effettuare altre consegne di pezzi e di concludere il procedimento fallimentare.

Hanno ancora confermato che l'aiuto approvato nel 1993 è stato annullato senza essere versato e che oltre alle misure già note non sarebbe stato accordato a Santana nessun altro aiuto.

Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità spagnole in quell'incontro, la Commissione ha deciso di cancellare dal registro degli aiuti di Stato il caso NN 32/94 relativo ad un presunto aiuto di Stato accordato a Santana nel 1993. Quello accordato nel 1994 è esaminato come caso NN 144/94 e comprende anche i prestiti ponte concessi ai fornitori di Santana.

La Commissione, assistita da un esperto esterno, ha verificato la tesi del governo spagnolo secondo cui gli aiuti di Stato a favore di Santana non costituiscono un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE giacché non incidono sugli scambi tra gli Stati membri essendo Santana l'unico fabbricante, sul mercato di riferimento del SEE, delle piccole utilitarie 4 x 4 sport (SUV).

Va sottolineato che le attività di Santana, oltre alla fabbricazione di piccole utilitarie 4 x 4 sport a Linares, comprendono la commercializzazione nel mercato spagnolo dei veicoli Suzuki importati direttamente dal Giappone. Così anche se Santana fosse l'unico produttore di veicoli di un dato tipo nel mercato di riferimento del SEE, è chiaro che l'aiuto pubblico accordato dalle autorità spagnole alla società minaccerebbe di alterare gli scambi ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE sugli altri segmenti del mercato automobilistico su cui Suzuki è presente in ambito SEE.

In ogni caso, come dimostra la verifica della Commissione, secondo tutti gli analisti di mercato l'intero mercato europeo delle piccole utilitarie costituisce un singolo segmento. Di fatto, l'intero mercato dei veicoli utilitari sportivi rappresenta circa il 2,5 % del mercato totale europeo di autovetture. I due modelli di Suzuki ("Samurai" e "Vitara") prodotti a Linares da Santana corrispondono ai veicoli della gamma economica in concorrenza su quel mercato. Nell'Unione europea almeno 8 diversi fabbricanti producono SUV in concorrenza con le Suzuki prodotte a Linares da Santana. Inoltre nelle statistiche europee delle autovetture non esiste segmentazione

disoccupazione. In proposito, quantunque Santana si trovi a Jaen (Andalusia) che è una regione assistita in virtù dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE e può quindi beneficiare degli aiuti regionali, le misure in oggetto non sono state erogate nel quadro dei corrispondenti regimi di aiuti regionali ma sulla base di decisioni ad hoc delle autorità nazionali e regionali.

Tuttavia, qualora le misure destinate a Santana fossero considerate compatibili ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE, occorre altresì che secondo il disposto del medesimo articolo, contribuiscano allo sviluppo a lungo termine della regione il che significa che l'aiuto erogato a Santana deve servire almeno a ripristinare l'efficienza economica dell'impresa senza produrre effetti negativi inaccettabili sulle condizioni della concorrenza all'interno della Comunità.

Pertanto, conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato a favore dell'industria automobilistica, il piano di ristrutturazione di Santana deve, come minimo, essere sano e capace di ripristinare l'efficienza economica a lungo termine dell'impresa. La Commissione deve considerare gli aspetti regionali del caso in relazione agli aspetti settoriali ed esaminare se le riduzioni di capacità proposte sono sufficienti.

Secondo le autorità spagnole il vecchio piano di ristrutturazione è ancora valido ma potrebbe essere modificato dai nuovi azionisti. Quello presentato dal governo spagnolo a questo stadio è vago e non convincente, né è atto a ripristinare l'efficienza dell'impresa. In particolare descrive lo stato dei singoli mercati dei veicoli prodotti dall'impresa, senza specificare in dettaglio gli investimenti necessari per la ripresa. Inoltre non indica in che modo sarebbero spesi i fondi concessi mediante prestiti senza interessi né precisa in che modo l'investimento riporterebbe l'impresa in condizioni di efficienza.

Il fatto che investitori privati investano capitale nella società non è necessariamente una prova dell'efficienza della stessa poiché non si conosce il prezzo d'acquisto della partecipazione di Suzuki e l'elemento rischio dell'investimento è artificialmente attenuato dai prestiti di partecipazione erogati dalle pubbliche autorità a condizioni estremamente favorevoli.

Inoltre il piano, se attuato, sembrerebbe comportare una riduzione globale delle capacità di produzione di autoveicoli, ma occorre che la Commissione sia informata sulle modalità di realizzazione delle riduzioni menzio-

nate nella notifica e siano precisati gli effetti irreversibili sulle capacità produttive.

Tale informazione va completata, indicando le date relative e i progressi attesi dal piano di ristrutturazione, nonché il numero di posti di lavoro soppressi e le modalità di attuazione del piano. Nessuno di questi elementi è stato fornito alla Commissione.

Altri aspetti dell'aiuto di Stato accordato a Santana sono ancora poco chiari: il governo spagnolo non ha comunicato alla Commissione le informazioni concernenti l'eventuale intervento pubblico della Junta de Andalucía e dell'amministrazione nazionale spagnola a favore delle imprese dell'indotto.

È probabile che la Commissione non obietti sull'intervento pubblico a favore dei lavoratori di Santana consistente nel pagamento, a norma delle disposizioni vigenti, per conto dell'impresa, di un importo determinato per salari e indennità che i lavoratori diversamente non avrebbero ricevuto.

Tuttavia sulla base delle informazioni pervenute dal governo spagnolo, la Commissione non può verificare se i finanziamenti pubblici versati all'impresa e ai suoi dipendenti per promuovere programmi di pensionamento anticipato contengono elementi di aiuti di Stato a favore di Santana, non conoscendo assolutamente le misure generali di aiuto a tali finalità.

Infine sulla base delle informazioni comunicate dal governo spagnolo, la Commissione non può determinare con precisione il rapporto tra l'aiuto di Stato destinato a Santana e le misure che costituiscono il piano di ristrutturazione dell'impresa.

In conclusione, a questo stadio non è sicuro che il piano di ristrutturazione proposto possa ripristinare l'efficienza economica dell'impresa e quindi l'aiuto di ristrutturazione non sembra soddisfare gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà, né pare conforme alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato a favore dell'industria automobilistica non essendo chiaro in che modo il piano possa determinare una riduzione significativa della capacità di produzione di autoveicoli. Di conseguenza i prestiti senza interessi accordati a Santana e ogni altro eventuale aiuto erogato dalle pubbliche autorità sembrerebbe incompatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE.

Inoltre, se i compensi versati all'impresa e ai suoi dipendenti per promuovere programmi di pensionamento anticipato contengono elementi di aiuti di Stato a favore di Santana, la Commissione dovrebbe esaminarne la compatibilità con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE.

disoccupazione. In proposito, quantunque Santana si trovi a Jaen (Andalusia) che è una regione assistita in virtù dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE e può quindi beneficiare degli aiuti regionali, le misure in oggetto non sono state erogate nel quadro dei corrispondenti regimi di aiuti regionali ma sulla base di decisioni ad hoc delle autorità nazionali e regionali.

Tuttavia, qualora le misure destinate a Santana fossero considerate compatibili ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE, occorre altresì che secondo il disposto del medesimo articolo, contribuiscano allo sviluppo a lungo termine della regione il che significa che l'aiuto erogato a Santana deve servire almeno a ripristinare l'efficienza economica dell'impresa senza produrre effetti negativi inaccettabili sulle condizioni della concorrenza all'interno della Comunità.

Pertanto, conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato a favore dell'industria automobilistica, il piano di ristrutturazione di Santana deve, come minimo, essere sano e capace di ripristinare l'efficienza economica a lungo termine dell'impresa. La Commissione deve considerare gli aspetti regionali del caso in relazione agli aspetti settoriali ed esaminare se le riduzioni di capacità proposte sono sufficienti.

Secondo le autorità spagnole il vecchio piano di ristrutturazione è ancora valido ma potrebbe essere modificato dai nuovi azionisti. Quello presentato dal governo spagnolo a questo stadio è vago e non convincente, né è atto a ripristinare l'efficienza dell'impresa. In particolare descrive lo stato dei singoli mercati dei veicoli prodotti dall'impresa, senza specificare in dettaglio gli investimenti necessari per la ripresa. Inoltre non indica in che modo sarebbero spesi i fondi concessi mediante prestiti senza interessi né precisa in che modo l'investimento riporterebbe l'impresa in condizioni di efficienza.

Il fatto che investitori privati investano capitale nella società non è necessariamente una prova dell'efficienza della stessa poiché non si conosce il prezzo d'acquisto della partecipazione di Suzuki e l'elemento rischio dell'investimento è artificialmente attenuato dai prestiti di partecipazione erogati dalle pubbliche autorità a condizioni estremamente favorevoli.

Inoltre il piano, se attuato, sembrerebbe comportare una riduzione globale delle capacità di produzione di autoveicoli, ma occorre che la Commissione sia informata sulle modalità di realizzazione delle riduzioni menzio-

nate nella notifica e siano precisati gli effetti irreversibili sulle capacità produttive.

Tale informazione va completata, indicando le date relative e i progressi attesi dal piano di ristrutturazione, nonché il numero di posti di lavoro soppressi e le modalità di attuazione del piano. Nessuno di questi elementi è stato fornito alla Commissione.

Altri aspetti dell'aiuto di Stato accordato a Santana sono ancora poco chiari: il governo spagnolo non ha comunicato alla Commissione le informazioni concernenti l'eventuale intervento pubblico della Junta de Andalucía e dell'amministrazione nazionale spagnola a favore delle imprese dell'indotto.

È probabile che la Commissione non obietti sull'intervento pubblico a favore dei lavoratori di Santana consistente nel pagamento, a norma delle disposizioni vigenti, per conto dell'impresa, di un importo determinato per salari e indennità che i lavoratori diversamente non avrebbero ricevuto.

Tuttavia sulla base delle informazioni pervenute dal governo spagnolo, la Commissione non può verificare se i finanziamenti pubblici versati all'impresa e ai suoi dipendenti per promuovere programmi di pensionamento anticipato contengono elementi di aiuti di Stato a favore di Santana, non conoscendo assolutamente le misure generali di aiuto a tali finalità.

Infine sulla base delle informazioni comunicate dal governo spagnolo, la Commissione non può determinare con precisione il rapporto tra l'aiuto di Stato destinato a Santana e le misure che costituiscono il piano di ristrutturazione dell'impresa.

In conclusione, a questo stadio non è sicuro che il piano di ristrutturazione proposto possa ripristinare l'efficienza economica dell'impresa e quindi l'aiuto di ristrutturazione non sembra soddisfare gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà, né pare conforme alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato a favore dell'industria automobilistica non essendo chiaro in che modo il piano possa determinare una riduzione significativa della capacità di produzione di autoveicoli. Di conseguenza i prestiti senza interessi accordati a Santana e ogni altro eventuale aiuto erogato dalle pubbliche autorità sembrerebbe incompatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE.

Inoltre, se i compensi versati all'impresa e ai suoi dipendenti per promuovere programmi di pensionamento anticipato contengono elementi di aiuti di Stato a favore di Santana, la Commissione dovrebbe esaminarne la compatibilità con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE.

Aiuto di salvataggio

Poiché esistono scambi significativi nello Spazio economico europeo degli autoveicoli del tipo prodotto da Santana nello stabilimento di Linares, ogni aiuto di salvataggio a suo favore potrebbe falsare la concorrenza ed incidere sugli scambi ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE, e rafforzare la posizione di Santana nei confronti dei suoi concorrenti.

Tuttavia gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore del salvataggio e della ristrutturazione delle imprese in difficoltà prevedono che tali aiuti, cioè quelli destinati semplicemente a garantire il mantenimento dell'attività di un'impresa in attesa di una diagnosi relativa ai suoi problemi e alle soluzioni da apportarvi, possono essere autorizzati come compatibili con il mercato comune e il funzionamento del SEE a condizione che:

- consistano in aiuti di tesoreria nella forma di garanzia di crediti o di crediti rimborsabili ad un tasso equivalente a quello di mercato;
- siano limitati nel loro ammontare a quanto è necessario a mantenere le imprese in attività (ad esempio, copertura degli oneri salariali e dell'approvvigionamento corrente);
- siano versati soltanto per il periodo necessario (di regola non superiore a sei mesi) a definire le misure di risanamento necessarie e possibili; e
- siano giustificati da ragioni sociali acute e non abbiano l'effetto di squilibrare la situazione industriale in altri Stati membri.

Un'altra condizione è che il salvataggio sia un'operazione "una tantum" nel corso della quale sia possibile valutare il futuro dell'impresa.

Inoltre, qualora tutte le condizioni siano soddisfatte, l'autorizzazione dell'aiuto di salvataggio non pregiudica la valutazione di eventuali proposte di aiuto nel quadro di un piano di ristrutturazione, che in tutti i casi tiene conto delle loro proprie caratteristiche.

Un aiuto di salvataggio potrebbe giustificarsi per ragioni sociali acute dato che Santana è un importante datore di lavoro della regione andalusa di Linares-La Carolina che può beneficiare delle deroghe all'incompatibilità per motivi regionali, previste dall'articolo 92, paragrafo 3 del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 3 dall'accordo SEE.

Lo stabilimento di Santana, cui sono destinate le misure di aiuto, si trova nell'area di Linares-La Carolina che è una delle zone più depresse dell'Andalusia ed è caratte-

rizzata da una generale mancanza di infrastrutture economiche e sociali. In base ai dati dell'OCSE l'indice della produzione industriale dell'Andalusia ha subito negli anni scorsi una flessione del 30 % contro il 5 % della media comunitaria. Il tasso di disoccupazione è notevolmente cresciuto negli ultimi tre anni raggiungendo nel 1992 il 28,10 % della popolazione attiva che rappresenta il tasso di disoccupazione più elevato dell'Unione europea.

Poiché l'indice PIL/SPA pro capite (EUR 100 ai prezzi del 1990) dell'Andalusia è equivalente al 56,74 % della media comunitaria, la regione è inquadrata tra le regioni comunitarie dove il tenore di vita è anormalmente basso. Per questi motivi la Commissione ha deciso⁽¹⁾ che gli aiuti agli investimenti a finalità regionale, fino al 75 % ESN nella provincia di Jaen (Andalusia) dove si trova l'area di Linares-La Carolina, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE.

La Commissione desidera esprimere, in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 1994, la sua volontà a collaborare con l'amministrazione spagnola, con l'azienda e con i lavoratori per definire un piano operativo compatibile con l'assegnazione di aiuti di Stato secondo le disposizioni del trattato CE.

Il governo spagnolo non ha però comunicato alla Commissione altre informazioni in merito ad un possibile aiuto di salvataggio. La Commissione non è quindi in grado di stabilire se l'aiuto di Stato proposto a Santana sia conforme con le condizioni prescritte per l'autorizzazione di un aiuto di questo tipo.

L'intervento a favore di Santana nella forma di due prestiti senza interessi può contenere di fatto elementi di aiuto di salvataggio necessari per mantenere l'impresa in attività, in assenza dei quali e a causa del procedimento fallimentare in corso, Santana non sarebbe stata in grado di coprire i costi salariali né gli approvvigionamenti correnti.

Anche l'intervento a favore dei fornitori di Santana, nella misura in cui mantiene l'azienda in attività durante la procedura fallimentare, sembra contenere elementi di aiuto di salvataggio. Esso avrebbe permesso la continuazione delle consegne di componenti a Santana, ma potrebbe anche aver soddisfatto gli obblighi finanziari di Santana verso i fornitori per convincerli a rinunciare alla maggior parte dei loro crediti nei confronti di Santana, risolvendo così il procedimento fallimentare.

Aiuti illegalmente versati

Va sottolineato che malgrado il richiamo della lettera della Commissione del 10 agosto 1994 al governo spagnolo riguardante la notifica della proposta di aiuto e

(¹) Si Veda GU n. C 251 del 27. 9. 1988.

l'obbligo di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE in virtù del quale non è possibile dare applicazione alle misure proposte fino alla decisione finale della Commissione, il governo spagnolo ha già anticipato a Santana 10,116 Mrd di PTA.

Anche gli interventi pubblici versati a favore dei fornitori di Santana nel 1994 sono stati erogati in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE.

Poiché il governo spagnolo non ha fornito tutte le informazioni chieste dalla Commissione per poter determinare se configurino un aiuto di Stato, la Commissione deve concludere che il prestito senza interessi di 6,8 Mrd di PTA accordato a Santana dall'Instituto de Crédito Oficial (I.C.O.), il prestito di capitale senza interessi di 6,8 Mrd di PTA accordato a Santana dall'Instituto de Fomento Andaluz (I.F.A.) e i presunti interventi dell'amministrazione nazionale e della Junta de Andalucía a favore delle imprese che lavorano per Santana, nella misura in cui tali misure hanno sollevato Santana da parte dei suoi obblighi finanziari verso tali fornitori, ricadono tutti nel divieto generale degli aiuti di Stato previsto dall'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE e dall'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE. Inoltre sembrerebbero incompatibili con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE in quanto il piano di ristrutturazione che giustifica le misure in questione, non sembra soddisfare gli orientamenti della Commissione per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, né sembra conforme alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato a favore dell'industria automobilistica.

Inoltre la Commissione non può escludere, a questo stadio, che i finanziamenti versati dalle pubbliche autorità all'impresa e ai suoi dipendenti per promuovere programmi di pensionamento anticipato contengano elementi di aiuti di Stato a favore di Santana.

Per tali motivi e poiché il caso in esame riguarda un'impresa in difficoltà, che opera in un settore "sensibile" sottoposto ad una disciplina comunitaria, la Commissione propone l'avvio della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE. Tale procedura darebbe anche la possibilità ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni prima che la Commissione prenda una decisione finale.

La procedura avrebbe già potuto essere avviata nel dicembre 1994 ma è stata rinviata per consentire alle auto-

rità spagnole di portare a termine le trattative con l'aspirante acquirente della partecipazione di Suzuki in Santana. Poiché le trattative si sono concluse, è ora urgente dare immediato avvio alla procedura per stabilire la necessaria certezza del diritto ed informare il nuovo proprietario di Santana della posizione della Commissione nel caso in oggetto.

La decisione è divenuta ancora più urgente per il fatto che, da un lato, è già stata erogata una somma importante di aiuti illegali che potrebbero falsare considerevolmente la concorrenza e, dall'altro, il tribunale nazionale ha recentemente revocato la sospensione dei pagamenti dell'impresa, consentendole così di produrre ancora a piena capacità e aggravando così molto il rischio di distorsione della concorrenza.

Nell'ambito di tale procedura, la Commissione invita il governo spagnolo a trasmettere le sue osservazioni nonché tutte le informazioni necessarie alla valutazione del caso nel termine di un mese a decorrere dalla notifica della presente lettera.

Analogo invito a trasmettere le loro osservazioni sarà rivolto agli altri Stati membri e ai terzi interessati mediante pubblicazione della presente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La Commissione richiama anche all'attenzione del governo spagnolo la lettera da essa inviata a tutti gli Stati membri il 3 novembre 1983 relativamente agli obblighi ad essi incombenti in forza dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE nonché la comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 318 del 24 novembre 1983 nella quale si precisa che per ogni aiuto concesso illegalmente, ossia senza attendere la decisione finale della Commissione nel quadro della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione potrà esigere il rimborso.»

La Commissione invita gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentarle le loro osservazioni in merito alle misure in questione nel termine di un mese a decorrere dalla data della presente comunicazione, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
rue de la Loi 200/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel

Tali osservazioni saranno comunicate al governo spagnolo.

Informazioni tariffarie vincolanti

(95/C 144/05)

Elenco delle autorità designate dagli Stati membri a ricevere e a rilasciare le domande di informazioni tariffarie vincolanti adottato in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2545/93 della Commissione (1)

Stato Membro	Autorità doganale	Stato Membro	Autorità doganale
AUSTRIA	Bundesministerium für Finanzen Abteilung III/7 Himmelpfortgasse 4-8 Postfach 2 A-1015 Wien	DANIMARCA	Told- og Skatteregion Ballerup Lautrupvang 1A DK-2750 Ballerup
BELGIO	<i>Autorità designate a rilasciare le domande di informazioni tariffarie vincolanti</i> De Directeur-generaal der douane en accijnzen Dienst Tarief Financietoren — bus 37 B-1010 Brussel Monsieur le directeur général des douanes et accises Service du tarif Tour des Finances — Boîte postale 37 B-1010 Bruxelles <i>Autorità designate a ricevere le domande di informazioni tariffarie vincolanti</i> De Directeur der douane en accijnzen Kattendijkdok — Oostkaai 22 B-2000 Antwerpen De Directeur der douane en accijnzen Picardstraat 1-3 B-1210 Brussel Monsieur le directeur des douanes et accises Rue Picard 1-3 B-1210 Bruxelles De Directeur der douane en accijnzen Ter Plaeten Sint-Lievenslaan 27 B-9000 Gent De Directeur der douane en accijnzen Voorstraat 41-43-45 B-3500 Hasselt Monsieur le directeur des douanes et accises Rue de Fragnée 40 B-4000 Liège Monsieur le directeur des douanes et accises Chemin de l'Inquiétude B-7000 Mons	Told- og Skatteregion Bornholm Munch Petersenvej 8 DK-3700 Rønne Told- og Skatteregion Esbjerg Adgangsvejen 3 DK-6700 Esbjerg Told- og Skatteregion Frederikshavn Havnepladsen 9 DK-9900 Frederikshavn Told- og Skatteregion Haderslev Sct. Severingade 2 DK-6100 Haderslev Told- og Skatteregion Helsingør Sundtoldvej 8A DK-3000 Helsingør Told- og Skatteregion Herning Brændgårdvej 10 DK-7400 Herning Told- og Skatteregion Hillerød Gefionvej 6C DK-3400 Hillerød Told- og Skatteregion Holstebro Brogårdsvej 1 DK-7500 Holstebro Told- og Skatteregion Horsens Løvenørns-gade 25 DK-8700 Horsens Told- og Skatteregion Hvidovre Stamholmen 147 DK-2650 Hvidovre Told- og Skatteregion Høje-Taastrup Helgeshøj Allé 9 DK-2630 Taastrup Told- og Skatteregion Kalundborg Banegårdspladsen 1 DK-4400 Kalundborg Told- og Skatteregion Korsør Storebælt Erhvervspark 3 DK-4220 Korsør	

(1) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

Stato Membro	Autorità doganale	Stato Membro	Autorità doganale	
DANIMARCA (segue)	Told- og Skatteregion København 1 (City) Strandgade 100 DK-1401 København K	FINLANDIA	<i>Autorità designate a rilasciare le domande di informazioni tariffarie vincolanti</i>	
	Told- og Skatteregion København 2 (Nord) Hermodsgade 8 DK-2200 København N		Tullihallitus Tullitariffi ja Markkinahäiriöt Unioninkatu 12, PL 512 FIN-00100 Helsinki	
	Told- og Skatteregion København 3 (Nordvest) Finsenvvej 15A DK-2000 Frederiksberg		<i>Autorità designate a ricevere le domande di informazioni tariffarie vincolanti</i>	
	Told- og Skatteregion København 4 (Syd) Snorregade 15 DK-2300 København S		Tullihallitus Tullitariffi ja Markkinahäiriöt Unioninkatu 12, PL 512 FIN-00100 Helsinki	
	Told- og Skatteregion Køge Gymnasievej DK-4600 Køge		Tutti gli uffici doganali	
	Told- og Skatteregion Maribo Brovejen 15A DK-4930 Maribo		Tutti gli uffici doganali	
	Told- og Skatteregion Nærum Rundforbivej 303 DK-2840 Nærum	FRANCIA	Tutti gli uffici doganali	
	Told- og Skatteregion Næstved Vordingborgvej 68 DK-4700 Næstved		GERMANIA	Oberfinanzdirektion Berlin Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt Lentzeallee 8—10 D-14195 Berlin für Waren der Positionen 1101 bis 1104 und 2302 sowie der Kapitel 86 bis 92 und 94 bis 97 der Zollnomenklatur
	Told- og Skatteregion Odense Lerchesgade 35 DK-5000 Odense C			Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt Gutleutstraße 185 D-60327 Frankfurt am Main für Waren der Kapitel 25, 31, 32, 34 bis 37 (ohne Positionen 3505 und 3506), 41 bis 43 und 50 bis 70 der Zollnomenklatur
	Told- og Skatteregion Randers Toldbodgade 3 DK-8900 Randers			Oberfinanzdirektion Hamburg Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt Baumacker 3 D-22523 Hamburg Postfach 540969 (PLZ D-22509) für Waren der Kapitel 2, 3, 5, 9 bis 16 (ohne Positionen 1101 bis 1104), 23 (ohne Position 2302), 24 und 27, der Positionen 3505 und 3506 sowie der Kapitel 38 bis 40, 45 und 46 der Zollnomenklatur
	Told- og Skatteregion Svendborg Bryghusvej 30 DK-5700 Svendborg			Oberfinanzdirektion Köln Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt Merianstraße 110 D-50765 Köln Postfach 710 651 (PLZ D-50746) für Waren der Kapitel 26, 28 bis 30, 33, 47 bis 49, 71 bis 83 und 93 der Zollnomenklatur
	Told- og Skatteregion Sønderborg Hilmar Finsens Gade 18 DK-6400 Sønderborg			
	Told- og Skatteregion Thisted Toldbodgade 8 DK-7700 Thisted			
Told- og Skatteregion Vejle Nordås 17 DK-7100 Vejle				
Told- og Skatteregion Viborg Vestervangsvej 7 DK-8800 Viborg				
Told- og Skatteregion Aalborg Østerågade 29 DK-9000 Aalborg				
Told- og Skatteregion Århus Toldkammergade DK-8000 Århus C				

Stato Membro	Autorità doganale	Stato Membro	Autorità doganale
GERMANIA (segue)	Oberfinanzdirektion München Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt Landsberger Straße 122 D-80339 München für Waren der Kapitel 1, 4, 6 bis 8, 17 bis 22, 44, 84 und 85 der Zollnomenklatur		Belastingdienst/Douane District Enschede Postbus 464 NL-7500 AL Enschede Belastingdienst/Douane District Groningen Postbus 380 NL-9700 AJ Groningen
GRECIA	E' Τελωνείο Πειραιά 185 10 Πειραιάς B' Τελωνείο Θεσσαλονίκης 541 10 Θεσσαλονίκη A' Τελωνείο Πατρών 261 10 Πάτρα Τελωνείο Ηρακλείου 711 10 Ηράκλειο Τελωνείο Βόλου 381 10 Βόλος Τελωνείο Καβάλας 651 10 Καβάλα Τελωνείο Ρόδου 851 00 Ρόδος		Belastingdienst/Douane District Heerlen Postbus 2873 NL-6401 DJ Heerlen Belastingdienst/Douane District Hoofddorp Postbus 678 NL-2130 AR Hoofddorp Belastingdienst/Douane District Roosendaal Markt 17 NL-4701 PA Roosendaal Belastingdienst/Douane District Rotterdam Postbus 1417 NL-3000 BK Rotterdam Belastingdienst/Douane District Venlo Postbus 1916 NL-5900 BX Venlo
IRLANDA	Tariff Classification Unit, Customs and Excise Branch Office of the Revenue Commissioners Nenagh IRL-Co. Tipperary	PORTOGALLO	Tutti gli uffici doganali
ITALIA	Tutti gli uffici doganali	SPAGNA	Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales Guzmán el Bueno 137 E-28071 Madrid
LUSSEMBURGO	Direction des douanes Boite postale 26 L-2010 Luxembourg	SVEZIA	Generaltullstyrelsen Box 2267 S-103 17 Stockholm
PAESI BASSI	Belastingdienst/Douane District Amsterdam Postbus 80910 NL-1005 DA Amsterdam Belastingdienst/Douane District Arnhem Postbus 9046 NL-6800 GJ Arnhem	REGNO UNITO	HM Customs and Excise Tariff and Statistical Office Portcullis House 27 Victoria Avenue Southend-on-Sea UK-Essex SS2 6AL

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. IV/M.566 — CLT/Disney/SuperRTL)**

(95/C 144/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 17 maggio 1995 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (*). I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg 150/Kortenberglaan 150
B-1049 Bruxelles/Brussel
Telefax: (32-2) 296 43 01

(*) GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Programma Tacis sulla sicurezza nucleare

Bando di gara lanciato dalla Commissione delle Comunità europee finanziato nell'ambito del programma Tacis

(95/C 144/07)

Titolo del progetto: Programma di sicurezza nucleare Tacis, Balakovo

Gara n.: PA/NSP/BAL/002/93-94

1. Partecipazione e origine

La partecipazione è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri della Comunità europea e dei paesi beneficiari del programma Tacis. Le forniture e/o i servizi prestati devono essere originari di questi paesi.

2. Oggetto

La gara comprende la fornitura, l'installazione e la messa in servizio dei seguenti prodotti:

lotto 1: accumulatori per sistemi di sicurezza, di controllo e di spegnimento di emergenza per l'impianto di energia nucleare di Balakovo, unità 1 e unità 2, Federazione Russa.

3. Fascicolo di gara

Il fascicolo di gara completo può essere richiesto, gratuitamente, a:

a) Uffici Italtrend: Italtrend srl, via Costituzione 6, I-42100 Reggio Emilia, tel. (39-522) 51 64 01, telefax (39-522) 51 11 13,

Italtrend - Bruxelles, 205, rue Belliard (BTE 14), B-1040 Bruxelles, tel. (32-2) 230 97 99, telefax (32-2) 230 97 99;

b) Uffici della Comunità:

A-1040 Wien, Hoyosgasse 5 [Tel. (43-1) 505 33 79; Telefax (43-1) 50 53 37 97],

B-1140 Bruxelles, DG VIII/C/3, rue de Genève 12, bureau 4/15, [tél (32-2) 299 28 70; télex 21877 COMEU B; télécopieur (32-2) 299 28 70],

D-53113 Bonn, Zittelmannstraße 22 [Tel. (49-228) 53 00 90; Telefax (49-228) 530 09 50],

DK-1004 København K, Højbrohus, Østergade 61, Postbox 144, [tlf.(45-33) 14 41 40; telefax (45-33) 11 12 03],

E-28001 Madrid, calle Serrano, 41, 5a planta [tel. (34-1) 435 17 00/435 15 28; telefax (34-1) 576 03 87],

F-75007 Paris Cedex 16, 288, boulevard Saint-Germain [tél. (33-1) 40 63 38 00; télécopieur (33-1) 45 56 94 17/19],

FIN-00131 Helsinki, Pohoisesplanadi 31, PO Box 234, [tél. (358-0) 65 64 20; telefax (358-0) 65 67 28];

GR-10674 Athens, Vassilissis Sofias 2, PO Box 11002, [τηλ. (30-1) 724 39 82; τηλεφάξ (30-1) 724 46 20],

I-00187 Roma, via Poli 29 [tel. (39-6) 699 11 60; telefax (39-6) 679 16 58/36 52],

IRL-Dublin 2, 39 Molesworth Street [tel. (353-1) 671 22 44; facsimile (353-1) 671 26 57],

L-2920 Luxembourg, bâtiment Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi [tél. (352) 430 11; télécopieur (352) 43 01 44 33],

NL-2500 GL Den Haag, Postbus 30465, 2513 AB Den Haag, Korte Vijverberg 5, [tel. (31-70) 346 93 26; telefax (31-70) 364 66 19],

P-1200 Lisboa, Centro Europeu Jean Monnet, Largo Jean Monnet 1-10º [tel. (351-1) 154 11 44; telefax (351-1) 155 43 97].

S-10390 Stockholm, PO Box 7323, [tél. (46-8) 611 11 72; telefax (46-8) 611 44 35],

UK-London SW1P 3AT, Jean Monnet House, 8 Storey's Gate [tel. (44-71) 973 19 92; facsimile (44-71) 973 19 00/10].

c) Commissione europea, Delegazione di Mosca; Astakhovsky per 2/10, RU-109028 Mosca, tel. (7 095) 956 36 00, telefax 956 36 15.

4. Offerte

Le offerte devono pervenire entro e non oltre il 27. 7. 1995 (11.00), ora locale, al seguente indirizzo:

Italtrend - Bruxelles, 205, rue Belliard (BTE 14), B-1040 Brussels, tel. (32-2) 230 97 99, telefax (32-2) 230 97 99, all'attenzione della sig. ra S. Garavelli.

Le offerte verranno aperte nel corso di una seduta privata.

Seminari di formazione in micro e macro economia

Richiesta di manifestazioni d'interesse

(95/C 144/08)

1. **Nome, indirizzo, numeri di telefono, di telegrafo, di telex e telefax dell'ente appaltante:** Commissione delle Comunità europee, direzione generale del personale e dell'amministrazione, unità IX.C.1. «Politica immobiliare - opzioni e contratti», ORBN 1/69, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Tel. 295 21 00. Telefax 295 23 72.

2. **Tipo:** Richiesta di manifestazioni d'interesse. Le persone interessate a presentare la loro candidatura per l'iscrizione su un elenco sono invitate a farlo conformemente alle disposizioni del presente avviso.

L'ente appaltante iscriverà nell'elenco le candidature che soddisfano i criteri indicati al seguente punto 8. In seguito sarà inviato il capitolato d'appalto e l'invito a concorrere, a tutti i candidati risultanti sull'elenco.

L'elenco derivato dal presente avviso sarà utilizzato esclusivamente per i contratti il cui importo stimato è inferiore alle soglie delle direttive «contratti pubblici» applicabili e per quelli indicati nell'allegato 1B della direttiva «contratti pubblici di servizi» (92/50/CEE).

3. a) **Descrizione dettagliata della(e) materia(e) coperta(e) dalla richiesta di manifestazioni d'interesse:** L'organizzazione e l'esecuzione di una serie di sedute di formazione destinate ai funzionari ed altri agenti della Commissione dell'Unione europea.

Queste azioni di formazione saranno fornite in francese, inglese e tedesco indirizzate ad una popolazione multilingue che espleta dei compiti e delle responsabilità molto diversificate e non possedendo necessariamente delle conoscenze specifiche in materia economica.

Il programma dei corsi proposto si suddividerà in due moduli indipendenti ma complementari:

— un modulo da (3 a) 5 giorni relativo alle nozioni di base,

— un modulo da (3 a) 5 giorni per trattare dei temi di politica economica, monetaria e finanziaria.

b) **Indicazione del tipo di contratti che saranno posti in gara sulla base dell'elenco (forniture, lavori o servizi):** Prestazioni di servizi di formazione.

4. **Se del caso, luogo di consegna delle forniture, di esecuzione dei lavori o prestazione di servizi:** Bruxelles e altri luoghi scelti dalla Commissione.

5. **Data limite di validità della lista derivata dalla richiesta di manifestazione d'interesse:** 31. 12. 1995.

6. **Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere un raggruppamento di fornitori, di imprenditori o di prestatori di servizi che sarà aggiudicatario di un contratto:**

7. a) **Indirizzo ove le candidature devono essere inviate:** Vedi punto 1.

b) **Modalità di deposito, d'invio e di presentazione delle candidature comprendenti l'insieme delle informazioni, formalità e documenti indicati al punto 8.**

Tutte le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire all'indirizzo di cui al punto 1, entro e non oltre il 30. 9. 1995 e dovranno recare il riferimento 95/30/IX.C.1/MI. Il concorrente può, a sua scelta, presentare la sua manifestazione d'interesse:

(i) sia per lettera raccomandata inviata entro e non oltre il 30. 9. 1995, la data della posta facente fede;

(ii) sia consegnandola al segretariato del servizio sopraindicato (direttamente o con qualsiasi mandatario del concorrente comprese le messengerie private)

ufficio 1/69, Square Frère Orban 8, B-1040 Bruxelles,

entro e non oltre il 30. 9. 1995 (16.00). In questo caso la consegna a mano della manifestazione d'interesse sarà provata dalla ricevuta datata e firmata dal funzionario del servizio sopraindicato a cui sono stati consegnati i documenti.

8. **Criteri di selezione:** I candidati interessati a rispondere a questa richiesta di manifestazione d'interesse dovranno dimostrare la loro competenza nel settore. La Commissione procederà alla stesura di un elenco di candidati sulla base dei seguenti criteri:

8.1. Informazioni amministrative. Documenti da fornire:

— nome, indirizzo, numeri di telefono, telefax, ecc.,

— statuto giuridico,

— numero di partita IVA,

— numero della previdenza sociale,

- per le persone giuridiche, copia degli statuti e documenti che forniscano i nomi e le funzioni dei membri degli organi di direzione.
- 8.2. **Capacità tecnica: lavori realizzati e referenze.** Documenti da fornire:
- curriculum vitae dettagliato per i candidati indipendenti e curriculum vitae degli esperti proposti per i diversi interventi dalle persone giuridiche, compresi i dettagli delle lingue nelle quali le prestazioni potranno essere presentate,
 - referenze e contratti di prestazioni eseguite negli ultimi tre anni, una esperienza di 3 anni nel o nei settori di competenza per il o i quali la candidatura è stata presentata in quanto richiesta.
- 8.3. **Capacità finanziaria** (soltanto per le persone giuridiche). Documenti da fornire:
- un documento che attesti le capacità finanziarie del candidato: capitale sociale, cifra d'affari.
9. **Altre informazioni:** L'attenzione dei concorrenti è richiamata sullo scopo di questa richiesta, vale a dire la stesura di un elenco di candidati che potranno essere invitati a rispondere a dei bandi di gara specifici. Per questo, essi sono pregati di fornire le informazioni richieste all'indirizzo indicato ma di non richiedere delle informazioni supplementari a questo stadio.
10. **Data d'invio dell'avviso:** 29. 5. 1995.
11. **Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 29. 5. 1995.

Programma DSIS e SERT

Programma DSIS (Servizi decentralizzati di informazione statistica)

Programma SERT (Statistiche d'impresa e reti telematiche)

Realizzati nell'ambito del programma IDA (Interscambio di dati tra amministrazioni)

(95/C 144/09)

1. **Ente appaltante:** Commissione delle Comunità europee, Istituto statistico (Eurostat), edificio Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi, BP 1503, L-2920 Lussemburgo.

2. **Categoria del servizio e descrizione:**

a) Servizi informatici e affini, categoria 7, codice CPC: 84. Servizi di editoria e di stampa, categoria 15, codice CPC: 88 442. Organizzazione di manifestazioni pubbliche.

b) Descrizione

La Commissione, in collaborazione con i suoi partner, ha realizzato i servizi statistici negli Stati membri, una struttura (DSIS - Servizi decentralizzati di informazione statistica) per lo sviluppo coordinato di servizi relativi a informazioni statistiche, basati sull'utilizzo di reti telematiche transeuropee. L'obiettivo è di migliorare l'efficacia e la redditività del sistema statistico europeo, segnatamente nelle attività di raccolta dati, trattamento e diffusione di informazioni statistiche.

La Commissione ha intrapreso inoltre l'iniziativa SERT, che fornisce una struttura per varie azioni coordinate, relative allo sviluppo delle tecniche automatizzate per la raccolta e la diffusione di dati statistici, integrati nei sistemi d'informazione imprenditoriale degli operatori economici europei.

Le strutture DSIS e SERT hanno elaborato programmi di lavoro che adesso la Commissione intende realizzare. Una parte degli attuali programmi di lavoro, per i prossimi 3 anni, è definita nei lotti seguenti, che possono essere costituiti da parecchi sottolotti.

Lotto 1: Ufficio del programma DSIS

Preparazione del programma annuale di lavoro; relazioni in corso sulle attività DSIS; coordinazione delle azioni di sensibilizzazione e di ritorno delle informazioni; produzione di materiale promozionale.

Lotto 2: Incrementare l'accesso alle risorse d'informazione DSIS

Identificazione, guida, valutazione e consulenza in merito alla messa a disposizione di informazioni relative alle risorse DSIS per le organizzazioni DSIS

(quali istituti nazionali di statistica e altre organizzazioni che partecipano al programma DSIS) e agli utilizzatori finali. Questo comprenderà «Who's who», fogli informativi, applicazioni, documenti e risorse multimediali.

Sottolotto 2.1: Configurazione di accesso al centro di risorse d'informazione DSIS

Sottolotto 2.2: Prove di accesso mediante i prestatori di servizi d'informazione

Lotto 3: Opzioni per migliorare lo scambio di dati statistici in altri settori statistici

Proporre una strategia per ottimizzare lo scambio di dati statistici tra le organizzazioni DSIS nei settori statistici relativi alla popolazione e all'emigrazione, nonché uno studio sulla forza lavoro.

Sottolotto 3.1: Coordinazione, amministrazione, assistenza tecnica e sensibilizzazione

Sottolotto 3.2: Statistiche sulla popolazione e sull'emigrazione

Sottolotto 3.3: Studio sulla forza lavoro

Lotto 4: Metadati e Ambiente di riferimento europeo

Estensione dell'utilizzo dei metadati DSIS e dell'Ambiente di riferimento europeo verso ulteriori settori statistici e organizzazioni DSIS; strumenti di valutazione per semplificare l'accesso dell'utilizzatore finale; valutazione degli strumenti per supportare la gestione dei dati; obiettivi proposti per l'uso dei metadati DSIS e dell'ambiente di riferimento europeo.

Sottolotto 4.1: Pianificazione, coordinazione, sensibilizzazione e assistenza ai gruppi di lavoro responsabili dei metadati

Sottolotto 4.2: Studio sulla gestione di classificazioni utilizzate a livello internazionale

Sottolotto 4.3: Applicazione di servizi relativi ai metadati

Sottolotto 4.4: Sicurezza dei dati statistici nell'ambiente di riferimento europeo

Sottolotto 4.5: Elaborazione di regole multilinguistiche

Sottolotto 4.6: Accesso ai dati di riferimento

Sottolotto 4.7: Assistenza tecnica alle organizzazioni DSIS

Sottolotto 4.8: Strumenti di applicazione per supportare l'accesso all'Ambiente di riferimento europeo

Lotto 5: Luogo di diffusione - Autostrada di informazione e multimedia

Prove di esecuzione per identificare i benefici, i limiti e le conseguenze sull'architettura per l'utilizzo dell'autostrada di informazione e tecniche multimediali per la diffusione di informazioni statistiche,

nonché suggerire degli schemi per la gestione delle tecnologie analizzate.

Sottolotto 5.1: Soluzioni di identificazione e di valutazione sulla diffusione dei media

Sottolotto 5.2: Valutazione degli uffici d'informazione decentralizzati

Lotto 6: Assistenza all'introduzione del trasferimento elettronico di dati statistici

Assistenza delle organizzazioni DSIS all'introduzione delle comunicazioni elettroniche per il trasferimento (raccolta e diffusione) di dati statistici e fornire proposte in merito all'ottimizzazione delle reti di telecomunicazioni, nonché preparare il trasferimento verso EDI.

Lotto 7: Scambio di statistiche aggregate utilizzando EDI

Estensione dei progetti pilota, valutazione e suggerimenti su un'ulteriore utilizzazione e valorizzazione di EDI per supportare lo scambio di dati statistici aggregati.

Sottolotto 7.1: Coordinazione, amministrazione, assistenza tecnica e sensibilizzazione

Sottolotto 7.2: Scambio tra amministrazioni nazionali di statistica e Eurostat

Sottolotto 7.3: Statistiche sulle assicurazioni

Sottolotto 7.4: Statistiche sull'ambiente

Sottolotto 7.5: Statistiche sull'agricoltura - selvicoltura

Sottolotto 7.6: Statistiche sull'agricoltura - Eurofarm

Sottolotto 7.7: Scambio tra organizzazioni DSIS e organizzazioni non DSIS

Lotto 8: Scambio di dati grezzi utilizzando EDI

Programmazione, valutare e incoraggiare l'utilizzo di EDI per lo scambio di dati grezzi tra i più importanti operatori economici e le parti terze. Amministrazioni nazionali competenti e organizzazioni DSIS.

Sottolotto 8.1: Coordinazione, amministrazione, assistenza tecnica e sensibilizzazione

Sottolotto 8.2: Statistiche sul trasporto

Sottolotto 8.3: Statistiche sulla bilancia dei pagamenti

Lotto 9: Programma di lavoro SERT

Studio relativo al collegamento tra i concetti amministrativi e i concetti d'impresa; integrazione dei questionari in procedure amministrative; prova della trasmissione dei dati grezzi in vari paesi europei; iniziative di sensibilizzazione e attività di assistenza.

Sottolotto 9.1: Coordinazione, amministrazione, assistenza tecnica e sensibilizzazione

Sottolotto 9.2: Studi

Sottolotto 9.3: Azioni pilota

3. **Luogo:** I servizi verranno prestati prevalentemente presso la sede abituale di lavoro del contraente. Gli incontri verranno organizzati, se necessario, nei vari Stati membri e presso Eurostat a Lussemburgo.

4. a), b)

c) I concorrenti devono dichiarare le qualifiche accademiche e professionali della(e) persona(e) responsabile(i) del(i) lotto(i).

5. **Prestazione dei servizi:** I concorrenti possono presentare la loro offerta per 1 o diversi lotti o sottolotti di cui al punto 2. Le offerte per una parte dei sottolotti non verranno ammesse.

6. **Varianti:** Non ammesse.

7. **Termine ultimo di prestazione dei servizi**

a) **Data prevista d'inizio del progetto:** 12/1995.

b) **Data prevista di completamento del progetto:** Le date, che variano a seconda del lotto, sono indicate nelle specifiche di gara.

8. a) **Nome e indirizzo del servizio presso il quale richiedere le specifiche di gara:** Sig. G. Deschietere, B3 077, Eurostat, edificio Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi, PO Box 1503, L-2920 Lussemburgo, tel. (352) 43 01-361 80, telefax (352) 43 01-325 94.

X400: C=BE; A=RTT; P=CEC; O=Eurostat; S=Deschietere; G=Guy.

Le richieste devono essere fatte per iscritto, citando il nome e l'indirizzo della persona che inoltra la richiesta e facendo riferimento al(i) lotto(i) richiesto(i).

b) **Termine ultimo della richiesta:** Il termine ultimo di ricezione delle richieste, timbro postale facente fede, è fissato a partire da 40 giorni dalla pubblicazione di questo bando di gara sulla Gazzetta ufficiale.

c) **Costo dei documenti:** Gratuiti.

9. a) **Termine ultimo per la consegna delle offerte:** Le offerte devono essere inviate, timbro postale facente fede, entro e non oltre 52 giorni dalla pubblicazione di questo bando di gara sulla Gazzetta ufficiale.

b) **Indirizzo al quale devono essere spedite:** U.A.D. (Unità di amministrazione dei documenti), ufficio C5/126, Eurostat, edificio Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi, PO Box 1503, L-2920 Lussemburgo.

c) Le offerte possono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

10. **Apertura delle offerte**

a) **Persone ammesse all'apertura delle offerte:** A porte chiuse.

b) **Data, ora e luogo:** 7 giorni dalla data di cui al punto 9 (15.00); luogo: vedi punto 1.

11. Per i contratti che oltrepassano la soglia dei 300 000 ECU, il contraente deve fornire un deposito o una garanzia bancaria pari al valore del primo versamento del pagamento stabilito nel contratto.

12. Le principali condizioni finanziarie e di pagamento saranno quelle applicate dalla Commissione ai contratti standard di servizi: le condizioni particolareggiate sono indicate nelle specifiche di gara.

13. I concorrenti possono presentare la(e) loro offerta(e) individualmente o in associazione con altri. Nel caso di un'offerta congiunta di vari partner, 1 di loro deve essere designato come contraente principale per l'esecuzione del servizio.

14. **Informazioni sulla situazione del prestatore di servizi e formalità richieste per stabilire la conformità alle condizioni minime tecnico-economiche:** Ai sensi degli articoli 29-35 della direttiva 92/50/CEE (GU n. L 209 del 29. 7. 1992) e in conformità ai criteri di selezione da soddisfare, i concorrenti devono fornire informazioni sulle loro risorse finanziarie ed economiche ai sensi dell'articolo 31.1, lettera c), e le loro risorse tecniche, ai sensi dell'articolo 32.2, lettere a), b) e h).

15. **Validità delle offerte:** 9 mesi a partire dal termine ultimo di consegna delle offerte, di cui al punto 9.

16. **Criteri di aggiudicazione e loro ordine d'importanza:** Il contratto verrà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del prezzo e delle qualità tecniche dell'offerta (comprensione e metodologia per l'esecuzione dei lavori; importanza e esperienza del personale preposto; efficacia del piano di lavoro dettagliato).

17. **Altre informazioni:** La prestazione dei servizi comporterà contatti frequenti con Eurostat a Lussemburgo e le organizzazioni DSIS negli Stati membri, così come la partecipazione alle riunioni di lavoro.

Le offerte devono essere riassunte nelle tavole allegare alle specifiche di gara.

18. **Data d'invio del bando:** 29. 5. 1995.

19. **Data di ricevimento del bando presso l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 29. 5. 1995.

Programma di ricerca sul carbone

Invito a presentare proposte di progetto per il programma CECA di ricerca tecnica sul carbone nei campi dell'ingegneria mineraria e dell'utilizzazione del carbone (ai sensi dell'articolo 55 del trattato CECA)

(95/C 144/10)

In applicazione dell'articolo 55 del trattato che costituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Commissione dell'Unione europea gestisce un programma di ricerca del carbone i cui scopi ed obiettivi sono descritti negli orientamenti a medio termine per la ricerca tecnica 1994-1999 ⁽¹⁾ del carbone, e nel cui ambito è assegnato un aiuto finanziario per i progetti nei campi dell'ingegneria mineraria e dell'utilizzazione del carbone. Il tasso normale di sostegno è del 60 % dei costi complessivi stimati dei progetti scelti per il finanziamento.

Tutte le persone o organizzazioni stabilite nell'Unione europea possono fare domanda per beneficiare di tale aiuto ed il metodo di applicazione è contenuto in una comunicazione della Commissione ⁽²⁾.

Il programma è su base annuale e in genere copre l'intera gamma di temi di ricerca descritti negli orientamenti a medio termine. Tuttavia, a causa delle limitazioni nel bilancio della ricerca CECA, la Commissione ha deciso di affrontare, nel programma 1996, soltanto alcuni temi prioritari che possono avere un impatto in termini di miglioramento della tutela ambientale e di maggiore competitività del carbone. Si è deciso inoltre di concentrarsi principalmente sui progetti di collaborazione al fine di utilizzare le risorse disponibili il più efficacemente possibile.

Le domande di aiuto finanziario possono essere presentate, per i progetti mirati, in ciascuno dei nove campi descritti qui di seguito. I progetti in questi campi devono essere presentati e realizzati da persone o organizzazioni in almeno due, o preferibilmente più di due, degli Stati membri dell'Unione europea, e occorre dare la priorità allo scambio di risultati e di esperienza fra i partner nel corso della ricerca.

Sostegno delle gallerie di lunga vita

Aumentando la profondità delle miniere, si aggrava il problema della stabilità delle gallerie. I costi di manutenzione e riparazione aumentano esponenzialmente in funzione della profondità ed è pertanto necessario prendere in esame questioni quali:

- conoscenza più approfondita dei processi di erosione delle rocce nelle gallerie delle miniere, compresi gli effetti dell'utilizzazione delle gallerie, le acque sotterranee, l'umidità e la temperatura, e uno sviluppo delle misure di prevenzione;

- modellazione e misurazione delle proprietà geomeccaniche e determinazione di adeguati elementi di supporto e combinazioni di supporti;
- miglioramento dei materiali di rinforzo delle rocce e di metodi di collocamento atti a garantire un'affidabilità a lungo termine;
- riduzione della convergenza delle gallerie orizzontali;
- sviluppo di nuovi metodi per il controllo degli strati e il consolidamento a grande profondità;
- proprietà dei materiali da iniezione.

Applicazione delle tecniche geofisiche e geodetiche nella determinazione della struttura e nel controllo della superficie

Applicazione integrata di una serie di tecniche di superficie, sotterranee e di esplorazione sismica e non sismica nella determinazione della struttura geologica di siti carboniferi e nella risoluzione di una serie di problemi relativi alle vecchie e alle nuove attività minerarie (per es.: rilevamento di cavità, misurazione della tensione del terreno, problemi di superficie).

Miglioramento della ventilazione e del controllo del clima delle miniere

La ricerca in questo campo dovrebbe mirare a migliorare le prestazioni e a ridurre i costi della ventilazione e del controllo del clima nelle miniere, in particolare attraverso:

- un miglioramento del software atto a fornire le previsioni del clima delle miniere;
- lo sviluppo di un sistema di controllo dinamico della ventilazione che faccia uso, ove possibile, di aria ricircolata;
- analisi delle nuove possibili procedure di ventilazione per mezzo di fori satellite di pompaggio;
- un miglioramento della modellazione, del monitoraggio e del controllo delle condizioni e delle attività delle miniere moderne;
- un'analisi dei problemi relativi all'ignizione spontanea.

Aspetti ambientali degli scarichi di acqua e delle emissioni di gas dalle miniere

- Valutazione di rischi in superficie determinati dai movimenti dell'acqua e dalle emissioni di gas;

⁽¹⁾ GU n. C 67 del 4. 3. 1994.

⁽²⁾ GU n. C 159 del 24. 6. 1982.

- modellazione e convalida idrogeologica e analisi degli effetti a lungo termine della migrazione dei fluidi, in particolare sulla stabilità;
- determinazione delle leggi del desorbimento del metano da zone parzialmente sommerse;
- sviluppo ed applicazione di metodi di controllo;
- analisi delle strategie per la gestione dei gas e dell'acqua;
- ricerca sull'utilizzazione di siti minerari preesistenti e raccomandazioni per lo smantellamento delle miniere.

Miglioramento della preparazione, del trasporto e della movimentazione del carbone

Sarebbe opportuno mettere in risalto la qualità del prodotto carbonifero e il suo impatto sui successivi processi di valorizzazione e di utilizzazione. Settori di particolare interesse sono:

- il miglioramento del trattamento del carbone e della lignite per la produzione di carburante;
- il miglioramento del controllo delle proprietà del carbone in vista della sua utilizzazione finale;
- il miglioramento della manutenzione degli impianti per il trattamento del carbone;
- il controllo delle condizioni degli impianti e la valutazione dei difetti per mezzo di un'analisi delle vibrazioni.

Valutazione della qualità del coke da altoforno

Gli sviluppi nella tecnologia dell'altoforno hanno determinato una notevole riduzione della quantità di coke consumato per tonnellata di metallo prodotto e, di conseguenza, la necessità di requisiti più severi per quanto riguarda le proprietà meccaniche e chimiche del coke utilizzato.

In tali circostanze è necessario migliorare ed armonizzare, all'interno dell'Unione europea, i metodi utilizzati per la valutazione della qualità del coke, e si propone pertanto di sostenere una ricerca congiunta che si occupi dei seguenti temi:

- lo sviluppo delle relazioni esistenti fra le proprietà del coke e le operazioni d'altoforno;
- la determinazione delle caratteristiche qualitative del coke che rivestano importanza nelle moderne operazioni d'altoforno;
- la normalizzazione di procedimenti e strumenti di controllo appropriati;
- la redazione di un catalogo contenente i requisiti del coke da altoforno che rappresenti una base di riferimento comune per produttori e consumatori nella certificazione della qualità del coke.

Riduzione dell'inquinamento generato dai forni a coke

Le esigenze più pressanti in materia riguardano la riduzione dell'impatto ambientale di:

- emissioni temporanee di particelle;
- effetti olfattivi associati all'emissione di idrocarburi polinucleari aromatici (PAH) e composti organici volatili (COV) durante la fase di produzione del coke e il recupero dei sottoprodotti;
- altre emissioni nell'aria, nel terreno e nei corsi d'acqua.

Miglioramento dell'affidabilità, del controllo e della simulazione di processo attraverso avanzati modelli informatici

Questo settore comprende la quantificazione delle emissioni inquinanti e la ricerca relativa alla loro eliminazione, in particolare dai flussi dei prodotti di combustione e di gassificazione. L'effetto di questi prodotti sui materiali usati negli impianti di utilizzazione del carbone è importante in quanto influisce sui costi di capitale e quelli di produzione, nonché sulla previsione di vita di un impianto.

Nel campo della simulazione di processo sono necessari studi di modellazione per tutti i processi di utilizzazione del carbone, fra cui, in particolare, combustione convenzionale e avanzata e gassificazione a tutti i livelli. I principali settori di interesse sono:

- la previsione e il controllo delle emissioni ambientali;
- il miglioramento dell'efficacia dei processi;
- il miglioramento delle conoscenze e della prevedibilità dei processi di utilizzazione del carbone;
- il miglioramento del controllo di processo, accompagnato da informazioni sull'impianto tecnico.

Utilizzazione dei residui solidi derivanti dal carbone

Pur garantendo un controllo delle emissioni gassose più efficace ed economico, i moderni processi di utilizzazione del carbone implicano una nuova serie di residui solidi e liquidi la cui produzione e il cui smaltimento dovranno essere presi seriamente in considerazione. I processi di particolare interesse, per i residui solidi, sono la combustione in letto fluidizzato, la gassificazione e gli impianti a combustione convenzionale con iniezione assorbitante a secco. Anche i residui più convenzionali, come le scorie di giacimenti carboniferi, le ceneri di centrali elettriche e i prodotti di desolfurazione dei gas di scarico presentano problemi di smaltimento.

Sono necessari lavori di R & S per individuare e valutare opportunità di utilizzazione dei residui e metodi di smaltimento accettabili da un punto di vista ambientale. Sarebbe opportuno prendere in esame le applicazioni nel

campo dell'ingegneria civile mineraria e di superficie e la conversione dei residui in materiali di costruzione o di altro tipo.

Si intende inoltre svolgere analisi a ciclo totale dei processi di utilizzazione del carbone per individuare ulteriori direzioni di ricerca e fornire una valutazione economica dei benefici che se ne possono trarre.

Oltre a sostenere la ricerca nelle aree sopra descritte, la Commissione intende assegnare una determinata percentuale del bilancio 1996 a progetti individuali nei seguenti campi:

Tecniche per lo sfruttamento di strati fortemente inclinati, spessi e sottili

- Miglioramento della meccanizzazione per l'abbattimento e il sostegno dei cantieri;
- miglioramento dell'efficienza della coltivazione per franamento a sottolivelli.

Nuovi metodi per la trasmissione dei dati nelle miniere

- Fibre ottiche;
- gateway fra sistemi a bus;
- accoppiamento sbarre per strumenti di misurazione.

Sviluppo di nuove tecniche di eliminazione degli ossidi di nitrogeno e zolfo dai gas di scarico

Si prenderanno in considerazione i progetti a costo limitato, fra cui quelli relativi a:

- sviluppo di assorbenti migliorati a basso costo;
- iniezione di assorbenti post-forno;
- pulizia catalitica dei gas di scarico a bassa temperatura.

Prodotti avanzati derivati dal carbone

È necessario creare nuovi prodotti di alto valore derivati dal carbone, quali:

- assorbenti per ridurre le emissioni ambientali;
- carboni attivati;
- fibre di carbonio;
- carboni speciali;
- materiali prodotti dall'ulteriore valorizzazione dei sottoprodotti del carbone.

I progetti in questi quattro campi non devono essere necessariamente di collaborazione, sebbene l'attività di collaborazione sia accolta favorevolmente.

Restando entro i limiti del bilancio, si prenderà in considerazione anche la continuazione dei finanziamenti dei progetti che hanno ricevuto sostegni nella fase iniziale e per i quali era chiaro nella proposta originale, l'intento di sostenere anche le fasi successive.

Nell'ambito del programma 1996 non si prenderanno in considerazione le proposte di progetto che non rappresentino tale continuazione o che non rientrino tra i 13 campi sopra descritti.

Le domande devono essere presentate al seguente indirizzo:

Commissione europea, DG XVII/D2, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,

anteriormente al 15. 9. 1995. Le proposte devono essere redatte nel modo descritto nella GU n. C 159 del 24. 6. 1982. Esse possono essere presentate in una delle lingue dell'Unione europea.

Buste

Procedura aperta

(95/C 144/11)

1. **Nome, indirizzo, numeri di telefono, di telegrafo, di telex e di telefax dell'ente appaltante:** Commissione delle Comunità europee, direzione generale del personale e dell'amministrazione, unità IX.C.1. «Politica immobiliare - opzioni e contratti», rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
Tel. 295 21 00. Telefax 295 23 72.
2. a) **Modo di stipulazione prescelto:** Avviso di gara aperta.
b) **Forma del contratto oggetto dell'avviso di gara:** Contratti di una durata massima di 5 anni.
3. a) **Luogo di consegna:** Consegna presso i magazzini della Commissione delle Comunità europee ubicati a Bruxelles e a Lussemburgo.
b) **Natura e quantità dei prodotti da fornire. Numero di riferimento CPA:** Fornitura di circa 10 milioni di buste all'anno.
L'avviso di gara è diviso in 9 lotti.
Numero del CPA: 21.23.12.
c) **Indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di concorrere per una parte delle forniture in oggetto:** Possibilità di concorrere per i 9 lotti o per lotto singolo o per articolo separatamente.
4. **Termine di consegna eventualmente imposto:** Consegne frazionate.
5. a) **Nome ed indirizzo del servizio presso il quale potranno essere richiesti il capitolato d'appalto e le informazioni complementari:** I fascicoli degli avvisi di gara potranno essere richiesti all'indirizzo indicato al punto 1. Tutte le richieste dovranno essere presentate per iscritto indicando il riferimento 94/60/IX.C.1.
b) **Termine ultimo per la presentazione di queste richieste:** 18. 7. 1995.
c) **Se del caso, costo e condizioni di pagamento per l'ottenimento di questi documenti:** Gratuitamente.
6. a) **Termine ultimo per la ricezione delle offerte:** 28. 7. 1995.
b) **Indirizzo al quale devono essere trasmesse:** Indirizzo indicato al punto 1.
- c) **La o le lingue nelle quali devono essere redatte:** Una delle 11 lingue ufficiali della Comunità europea.
7. a) **Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:**
b) **Data, ora e luogo di questa apertura:**
8. **Se del caso, cauzioni e garanzie richieste:** Se del caso, una cauzione che garantisca la buona esecuzione del contratto di un importo pari al 5 % del valore totale degli ordini previsti.
9. **Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimento ai testi che li regolamentano:**
10. **Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori aggiudicatari del contratto:**
11. **Informazioni relative alla situazione propria del fornitore e informazioni e formalità necessarie alla valutazione delle capacità minime di carattere economico e tecnico che il fornitore deve possedere:** I candidati dovranno giustificare di avere una cifra d'affari annuale sufficiente in rapporto al volume di questo contratto. Dovranno essere forniti i bilanci e i conti di gestione o altri documenti giustificativi.
12. **Periodo nel quale il concorrente è vincolato alla propria offerta:** 6 mesi dal 28. 7. 1995.
13. **Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione del contratto. (I criteri, a parte il prezzo più basso sono indicati se non figurano nei capitolati d'appalto)** Il presente contratto sarà aggiudicato articolo per articolo ai fornitori che abbiano presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per ciascun articolo, tenuto conto del prezzo e della qualità.
14. **Se del caso, divieto delle varianti:**
15. **Altre informazioni:**
16. **Data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'avviso di preinformazione o indicazione della non pubblicazione:** 4. 3. 1995.
17. **Data d'invio dell'avviso:** 31. 5. 1995.
18. **Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 31. 5. 1995.

Mobili per angolo salotto e per ricevimenti**Avviso di aggiudicazione di contratto**

(95/C 144/12)

1. **Nome ed indirizzo dell'ente appaltante:** Commissione delle Comunità europee, direzione del personale e dell'amministrazione, unità IX.C.1 «Politica immobiliare - opzioni e contratti», ORBN 1/71, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
2. **Procedura di stipulazione prescelta. In caso di procedura negoziata senza pubblicazione preventiva dell'avviso di gara, giustificazione (articolo 6, paragrafo 3):** Avviso di gara aperta.
3. **Data di stipula del contratto:** 17. 5. 1995.
4. **Criteri di aggiudicazione del contratto:** Offerta economicamente più vantaggiosa tenuto conto del prezzo, della qualità e del termine di consegna.
5. **Numero delle offerte ricevute:** 24.
6. **Nome ed indirizzo del o dei fornitori:**
Per il lotto 1,
Martin Stoll GmbH, boulevard Louis Schmidt
119 B 2, B-1040 Bruxelles;
- per il lotto 2,
N. V. Waiko Belgium, 't Hofveld 3, B-1702 Groot-Bijgaarden.
7. **Natura e quantità dei prodotti forniti e, se del caso, per fornitore. Numero di riferimento del CPA: 36.14:** Fornitura di mobili angolo salotto e ricevimenti. Trattandosi di un contratto quadro, le quantità da fornire non sono precisate.
8. **Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati:**
9. **Se del caso, valore o parte di contratto suscettibile di essere subappaltato a terzi.**
10. **Altre informazioni:**
11. **Data di pubblicazione dell'avviso di gara sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee:** S e C del 21. 10. 1994.
12. **Data d'invio del presente avviso:** 31. 5. 1995.
13. **Data di ricezione dell'avviso all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 31. 5. 1995.

CORTE DI GIUSTIZIA

ANNUNCIO DI CONCORSI GENERALI

(95/C 144/13)

La Corte di giustizia delle Comunità europee pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 144 A del 10 giugno 1995 i concorsi generali seguenti:

Edizione francese

CJ/C/14 (dattilografi di lingua francese)

Edizione olandese

CJ/C/15 (dattilografi di lingua olandese)

Questo numero della *Gazzetta ufficiale* può essere richiesto alla divisione del personale della Corte di giustizia delle Comunità europee, L-2925 Lussemburgo.

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato al 10 luglio 1995.
